



OGGETTO: ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI, CONVALIDA ALLA CARICA DI SINDACO E CONSIGLIERE COMUNALE.

L'anno duemilaquindici il giorno sei del mese di luglio alle ore 16:58 si è riunito nella sala consiliare il Consiglio in seduta pubblica ordinaria, in prima convocazione.

Alla trattazione del presente punto risultano presenti ed assenti rispettivamente i seguenti Consiglieri:

	Presente	Assente		Presente	Assente
Alfei Marco	X		Miliozzi David	X	
Bisio Chiara	X		Mincio Gabriele	X	
Cherubini Roberto	X		Mosca Maurizio	X	
Ciarlantini Gabriella	X		Orazi Ulderico	X	
Contigiani Ninfa	X		Ottaviani Paola	X	
Del Gobbo Maurizio	X		Pantana Deborah	X	
Foglia Marco	X		Pantanetti Luciano	X	
Luciani Francesco	X		Renna Paolo	X	
Mandrelli Bruno	X		Rocchi Renato	X	
Manzi Paolo	X		Rogante Caterina	X	
Marchiori Andrea	X		Sacchi Riccardo	X	
Marcolini Enrico	X		Scoccianti Alessia	X	
Menchi Marco	X		Tacconi Ivano	X	
Menghi Anna	X		Tardella Maria Francesca	X	
Messi Carla	X		Tiburzi Aldo	X	
Micozzi Paolo	X		Valentini Enzo	X	

Risulta presente il Sindaco Carancini Romano

Assume la presidenza il Dott. Maurizio Del Gobbo in qualità di Consigliere anziano.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Giovanni Montaccini.

Il Consigliere anziano nomina i seguenti scrutatori:

Marco Menchi

Gabriele Mincio

Ulderico Orazi



Oggetto: Esame della condizione degli eletti, convalida alla carica di Sindaco e Consigliere comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che a seguito delle consultazioni per l'elezione diretta del Sindaco e di n. 32 (trentadue) Consiglieri comunali svoltesi domenica 31 maggio 2015 e domenica 14 giugno 2015 (turno di ballottaggio), dall'esemplare del verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale elettorale, depositato presso la segreteria generale in data 16/06/2015 risultano proclamati eletti alla carica di Sindaco del Comune di Macerata Romano Carancini, ai sensi dell'art. 72, comma 9, D.Lgs. 267/2000, ed alla carica di Consigliere comunale, ai sensi del disposto di cui all'art. 73, comma 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i candidati:

- Anna Menghi
- Carla Messi
- Maurizio Mosca
- Deborah Pantana
- Maria Francesca Tardella

Preso atto che l'Ufficio Elettorale Centrale ha attribuito il premio di maggioranza di cui all'art. 73, comma 10, TUEL, pari al 60 per cento dei seggi mediante assegnazione alle liste collegate al sindaco proclamato eletto di n. 20 seggi, in attuazione delle istruzioni impartite dal Ministero dell'Interno e della posizione assunta dalla giurisprudenza prevalente formatasi sulla materia (*ex multis*: Consiglio di Stato sez. V, 26 settembre 2013 n. 4762; 30 gennaio 2013 n. 571; 12 febbraio 2013 n. 810; 30 giugno 2013 n. 3027; 15 luglio 2013 n. 3793);

Considerato che risultano inoltre proclamati eletti alla carica di Consigliere del Comune di Macerata:

per la lista avente il contrassegno FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE:

- Renna Paolo

per la lista avente il contrassegno CITTA' VIVA MAURIZIO MOSCA SINDACO:

- Mincio Gabriele

per la lista avente il contrassegno A SINISTRA PER MACERATA BENE COMUNE:

- Valentini Enzo
- Monteverde Stefania

per la lista avente il contrassegno PARTITO DEMOCRATICO:

- Ricotta Narciso



- Del Gobbo Maurizio
- Scoccianti Alessia
- Mandrelli Bruno
- Rocchi Renato
- Canesin Alferio
- Ottaviani Paola
- Rogante Caterina
- Tiburzi Aldo
- Orazi Ulderico
- Contigiani Ninfa
- Bisio Chiara

per la lista avente il contrassegno PENSARE MACERATA:

- Curzi Federica

per la lista avente il contrassegno LA CITTA' DI TUTTI CON ROMANO CARANCINI SINDACO:

- Pantanetti Luciano
- Menchi Marco
- Marcolini Marika

per la lista avente il contrassegno UNIONE DI CENTRO:

- Tacconi Ivano
- Caldarelli Marco

per la lista avente il contrassegno MOVIMENTO 5 STELLE:

- Cherubini Roberto
- Alfei Marco

per la lista avente il contrassegno IDEA MACERATA MARCHE 2020:

- Luciani Francesco

per la lista avente il contrassegno FORZA ITALIA:

- Sacchi Riccardo
- Marchiori Andrea

Dato atto che al Sindaco e ai Consiglieri proclamati eletti è stata notificata l'elezione, come disposto dall'art. 61 del D.P.R. n°570 del 1960;

Rilevato che con decreto sindacale prot. n. 36876IP del 29/6/2015 sono stati nominati i seguenti componenti della Giunta comunale, i quali in pari data hanno accettato la nomina:



- Sig. Caldarelli Marco
- Sig. Canesin Alferio
- Sig.ra Casoni Paola
- Sig.ra Curzi Federica
- Sig. Iesari Mario
- Sig.ra Marcolini Marika
- Sig.ra Monteverde Stefania
- Sig. Ricotta Narciso

Visto l'art. 64, commi 1 e 2, D.Lgs. 267/2000, a norma del quale: *“1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di Consigliere comunale [...]. 2. Qualora un Consigliere comunale [...] assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti”*;

Rilevato, dunque, che, secondo il dettato normativo, la cessazione dalla carica di consigliere comunale opera, *ex lege*, quale effetto automatico dell'accettazione della nomina a componente della giunta;

Evidenziato che tale assunto trova conferma anche nel parere reso dal Ministero dell'Interno in data 6.10.2014, secondo cui dalla formulazione dell'art. 64 D.Lgs. 267/2000 *“si desume che per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la cessazione dalla carica di consigliere costituisce un effetto legale automatico, cui segue, sempre ex lege, la sostituzione del consigliere nominato assessore con il consigliere risultato primo dei non eletti nella medesima lista”*;

Richiamati altresì, quanto alle modalità di sostituzione dei consiglieri cessati:

1) il parere del Consiglio di Stato 13.7.2005, n. 2755, secondo cui:

- la fattispecie di cui all'art. 64, comma 2, D.lgs. 267/2000 *“non consente di ravvisare alcun momento nel quale il Consiglio perde qualcuno dei suoi componenti, per cui il predetto Organo deve essere convocato per la prima seduta utile alla quale può partecipare il primo dei non eletti nella lista cui appartiene il Consigliere nominato Assessore per procedere alla convalida della sua nomina, così come degli altri Consiglieri che hanno partecipato alla propria;*

- *“l'automatismo del subentro del primo dei non eletti al Consigliere cessato, funzionale ad assicurare in ogni momento la completezza dell'organo collegiale privato della presenza di un suo componente nominato Assessore, non sembra consentire un intervento dello stesso collegio sul se e sul quando procedere alla sostituzione”*;

2) la circolare del Ministero dell'Interno n. 5/2005, secondo cui *“per le province e i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ai sensi dell'art. 64 del TUEL non è necessario che il consigliere nominato assessore si dimetta, in quanto la cessazione dalla carica di consigliere costituisce un effetto legale automatico, cui segue, sempre ex lege, la sostituzione del consigliere nominato assessore col consigliere risultato primo dei non eletti nella medesima lista. Tale sostituzione deve essere immediatamente comunicata al consiglio affinché provveda a convocare anche i consiglieri subentranti alla prima seduta dell'organo assembleare. In tale sede sarà sufficiente*



che il Consiglio, con atto meramente ricognitivo, constati la cessazione della qualità di consigliere e dichiari il subentro del primo dei non eletti, previo accertamento, in capo al medesimo, del possesso dei requisiti previsti dalla legge”;

Rilevato che, alla luce delle argomentazioni svolte, poiché la fattispecie del subentro *ope legis* differisce dalla surrogazione disciplinata dall’art. 45 D.Lgs. 267/2000, il consigliere subentrante può partecipare alla seduta consiliare concernente la convalida della propria elezione, concorrendo sin dall’inizio alla formazione del *quorum* strutturale e deliberativo della seduta collegiale;

Dato atto che, pertanto, sono decaduti dalla carica di consigliere acquisita all’atto della proclamazione, sigg. Caldarelli Marco, Canesin Alferio, Curzi Federica, Marcolini Marika, Monteverde Stefania e Ricotta Narciso, in quanto nominati componenti della Giunta;

Richiamate, oltre al citato art. 64 D.Lgs. 267/2000, le seguenti disposizioni del medesimo Testo Unico:

- art. 45: *“nei consigli (...) comunali (...) il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto”;*
- art. 73, comma 12: *“in caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell’ordine di lista”;*

Dato atto che subentrano, dunque, nella carica di Consigliere, quali primi non eletti, sulla scorta del citato verbale dell’Ufficio Centrale:

- a) per la lista avente il contrassegno A SINISTRA PER MACERATA BENE COMUNE, la Sig.ra Ciarlantini Gabriella;
- b) per la lista avente il contrassegno PARTITO DEMOCRATICO, i Sigg. Micozzi Paolo e Manzi Paolo;
- c) per la lista avente il contrassegno PENSARE MACERATA, il Sig. Miliozzi David;
- d) per la lista avente il contrassegno LA CITTA' DI TUTTI CON ROMANO CARANCINI SINDACO, il Sig. Marcolini Enrico;
- e) per la lista avente il contrassegno UNIONE DI CENTRO, il Sig. Foglia Marco;

Rilevato che agli stessi con lettera prot. n. 37153/P del 30/06/2015 ne è stata data comunicazione con invito a partecipare alla seduta del Consiglio convocato per i giorni 6 e 7 luglio 2015;

Visto l’art. 41, comma 1, D. Lgs. 267/2000 secondo cui, in ossequio al principio generale per cui ogni organo collegiale deve preliminarmente verificare la propria regolare costituzione, *“nella prima seduta il consiglio comunale [...], prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II Titolo*



III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'art. 69”;

Richiamato, altresì, l'art. 11, comma 3, dello Statuto comunale secondo cui *“nella prima seduta il Consiglio deve procedere alla convalida degli eletti”;*

Visto l'art. 21, comma 1, del Regolamento comunale per il funzionamento del consiglio comunale secondo cui *“ la prima seduta del Consiglio dopo le elezioni, convocata ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 11 comma 3 dello Statuto procede, sotto la presidenza del Consigliere anziano alla convalida degli eletti”;*

Evidenziato che la convalida degli eletti non riveste valore costitutivo, in quanto non determina il momento dell'entrata in carica degli stessi e che essa assume invece valore accertativo in ordine all'inesistenza di impedimenti allo svolgimento delle funzioni elettive e che l'accertamento della sussistenza di cause ostative comporta la cessazione dalla carica *ex nunc*;

Richiamati:

- il Capo II, rubricato incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità, del Titolo III, Parte I e l'art. 248 del D.Lgs. 267/2000;
- l'articolo 10 della legge 31 dicembre 2012 numero 235 rubricato “Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali” (norma che ha sostituito la previgente disciplina del TUEL);
- l'articolo 69 del TUEL, che norma lo speciale procedimento di contestazione e verifica delle eventuali cause di ineleggibilità e di incompatibilità sopravvenute all'elezione;
- il decreto legislativo 8 aprile 2013 numero 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, co. 49 e 50, della legge 190/2012”;

Considerato che la verifica dell'assenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità va operata nei confronti del Sindaco risultato eletto, di tutti i consiglieri proclamati eletti e di quelli subentrati *ope legis* ai consiglieri cessati dalla carica in quanto nominati Assessori comunali;

Rilevato che al Sindaco, ai Consiglieri proclamati eletti e a quelli subentrati è stato inviato a cura del Segretario Generale apposito modello per la dichiarazione da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000:

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di incompatibilità ed ineleggibilità di cui agli artt. 60 e seguenti del D.Lgs. 267/2000;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 248, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità di cui agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 235/2012;



.....
Graziano Colotti, nato a Macerata il 18 febbraio 1952 ha assunto per la prima volta servizio in Comune il 16 settembre 1978 in qualità di vigile urbano. Nel periodo dal 1° settembre 1990 fino al 13 ottobre 1992 è stato comandato presso la Regione Marche per essere assegnato alla segreteria particolare dell'assessore regionale al Bilancio e Ragioneria. Tornato a Macerata è stato collocato a riposo per limiti di servizio il 1° aprile 2011. E' deceduto il 26 maggio 2015.

Colotti, molto conosciuto e stimato sia nell'ambito lavorativo che in quello sportivo per aver ricoperto incarichi in diverse società calcistiche, ha lasciato la moglie Maurizia e le due figlie Tania e Silvia.
.....

I presenti, in piedi, osservano un minuto di silenzio.

.....
Delio Tifi, nato a Jesi il 4 febbraio 1934, è stato assunto il 15 febbraio 1958 in qualità di vigile urbano. Dal 16 marzo 1970 ha svolto funzioni di brigadiere – maresciallo al Comando della Polizia municipale. Dal 1° dicembre 1986 al 30 novembre 1987 ha svolto mansioni di reggenza in qualità di vice comandante del settore Vigilanza, igiene urbana e Polizia amministrativa. Tifi è stato collocato a riposo il 3 gennaio 1994 per dimissioni volontarie.

Ancora vivo il ricordo dei suoi colleghi che hanno sempre potuto contare sulla disponibilità e sulla passione che Delio Tifi metteva nello svolgimento del suo lavoro così come nello sport, un ambito, quest'ultimo, che lo ha visto protagonista in prima linea nel settore della pallavolo e dove ha ricoperto per molti anni ruoli di spicco.

Tifi ha lasciato la moglie Emma e i quattro figli Francesca, Alberto, Alessandro e Alfredo

Alle rispettive famiglie esprimiamo i sensi del più vivo e profondo cordoglio.
.....

I presenti, in piedi, osservano un minuto di silenzio.

Sentita la relazione del Consigliere anziano sulla presente proposta di deliberazione;

Il Consigliere anziano procede alla lettura della seguente nota a firma del Consigliere Tacconi assunta al protocollo dell'Ente n. 38029/A il 03/07/2015:

.....
Gentilissimi,

Ho letto sul Corriere adriatico di mercoledì 24 giugno u.s. una notizia per cui la consigliera Tardella potrebbe essere incompatibile in base all'art. 63 del Testo unico Enti locali in quanto Presidente della società sportiva di calcio di Macerata. La società gestisce i campi sportivi del Comune e riceve contributi e fondi per la gestione del campo sportivo di Collevario.



- nella specie costituisce oggetto della concessione (art. 1 dell'atto) *“la gestione degli impianti sportivi di Colleverio, con connesso intervento, a carico del campo di calcio principale, di posa in opera del terreno di gioco in erba sintetica e di realizzazione di idoneo impianto di illuminazione. Oggetto della gestione sono gli impianti sportivi suddetti che consistono in: n. 1 campo di calcio in erba, oggetto della trasformazione del terreno di gioco in erba sintetica e della realizzazione dell'impianto di illuminazione della dimensione di mt 100 x mt 60, più il relativo campo per detinazione, n. 1 campo di calcio in terra battuta – antistadio, n. 1 pista di pattinaggio, locali spogliatoi e magazzini” (...)*
ai sensi dell'art. 2 del contratto *“ lo scopo della concessione consiste nella gestione degli impianti per le finalità sportive e sociali che il concessionario persegue”;*
- la durata della concessione è stata fissata in 20 anni e comunque *“non oltre il 31/12/2031”* (art. 4);
- il concessionario (art. 5) si impegna, tra l'altro, a:
“a) applicare ai fruitori della struttura le tariffe comunali per l'uso degli impianti, come approvate dalla giunta comunale; (...). Infatti l'art. 3 ult. comma che precede chiarisce che “Gli introiti per l'uso degli impianti sono di pertinenza della S.S. Maceratese s.r.l. che provvede direttamente alla loro riscossione” (...)
d) corrispondere al comune un canone annuo € 5.000,00 + iva (aggiornato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo (...)) in due rate semestrali, da liquidarsi in due rate semestrali di uguale importo, la prima delle quali sarà pagata entro il 30 aprile e la seconda entro il 31 ottobre di ogni anno”;
- art. 6- *“Il Comune anche in ragione dell'uso pubblico degli impianti di cui alla presente convenzione, della onerosità della sua gestione, delle su richiamate riserve d'uso e di disponibilità a favore dell'amministrazione comunale, nonché dell'onere stimato per la posa in opera del terreno di gioco in erba sintetica e per la realizzazione dell'impianto di illuminazione, eroga alla SS Maceratese srl un contributo annuo pari a € 69.300,00 e un corrispettivo di € 5.000,00 + iva, da liquidarsi in due rate semestrali di uguale importo, la prima delle quali sarà pagata entro il 30 aprile e la seconda entro il 31 ottobre di ogni anno”;*
- con deliberazione di Giunta comunale n. 203 del 11.07.2012 ad oggetto *“affidamento in concessione della gestione dell'impianto sportivo di Colleverio con connesso intervento di posa in opera del terreno di gioco in sintetico e di realizzazione dell'impianto di illuminazione. Richiesta del concessionario di eventuale accollo del prestito chirografario stipulato dalla S.S. maceratese con la Banca della Provincia di Macerata. Determinazioni”*, il Comune di Macerata si è impegnato, *“in caso di risoluzione o di recesso della convenzione stipulata in data 28.07.2011. ... OMISSIS ... e/o in caso la predetta società sportiva sia sottoposta a procedure concorsuali o venga messa in stato di liquidazione volontaria prima del termine dell'ammortamento del mutuo, all'accollo del prestito chirografario di euro 780.000,00 concesso dalla Banca della Provincia di Macerata Spa alla medesima SS maceratese, assunto dal predetto concessionario per la realizzazione delle opere oggetto della convenzione, subentrando di fatto nella posizione debitoria della SS maceratese”.*

1.2. Quanto all'atto di concessione sub 2) –HELVIA RECINA-:

- esso riguarda *“la concessione alla SS Maceratese dell'uso delle strutture dell'impianto sportivo denominato Helvia Recina”*. La convenzione disciplina altresì l'affidamento alla SS. Maceratese srl della manutenzione ordinaria e straordinaria del terreno di gioco dello stadio Helvia Recina;
- *“lo scopo della concessione (art. 2) consiste nell'utilizzo delle strutture dello stadio Helvia Recina per le finalità sportive e ricreative sociali che la concessione persegue”;*
- l'art. 5 individua i beni oggetto della concessione; il canone di concessione (art. 9) viene fissato in € 10.000,00 + iva per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2014;
- per i servizi afferenti alla manutenzione ordinaria a carico del concessionario (svolti con l'utilizzo dei macchinari e delle attrezzature in dotazione all'impianto), risistemazione del manto erboso e apposizione di transenne in occasione degli incontri di calcio, l'Amministrazione comunale corrisponde alla società un corrispettivo annuo di € 23.000,00 + iva da versarsi in due rate (art. 11);

4. Sono fatte salve discipline specifiche che prevedono forme più ampie di tutela della concorrenza.

5. Restano ferme, purché conformi ai principi dell'ordinamento comunitario le discipline specifiche che prevedono, in luogo delle concessione di servizi a terzi, l'affidamento di servizi a soggetti che sono a loro volta amministrazioni aggiudicatrici.

6. Se un'amministrazione aggiudicatrice concede ad un soggetto che non è un'amministrazione aggiudicatrice diritti speciali o esclusivi di esercitare un'attività di servizio pubblico, l'atto di concessione prevede che, per gli appalti di forniture conclusi con terzi nell'ambito di tale attività, detto soggetto rispetti il principio di non discriminazione in base alla nazionalità.

7. Si applicano le disposizioni della parte IV. Si applica, inoltre, in quanto compatibile l'art. 143, comma 7.



Ciò premesso, occorre verificare se i rapporti convenzionali sopra descritti (di cui uno in proroga deliberata dal Comune) siano idonei a determinare in capo al consigliere Maria Francesca Tardella ipotesi di incandidabilità, incompatibilità, ineleggibilità ovvero integrino comunque altre cause ostative all'assunzione della carica di consigliere comunale in base all'ordinamento giuridico vigente.

Si ricorda che le disposizioni di riferimento, in sintesi sono le seguenti:

- artt. 60 e seguenti del D.Lgs. 267/2000;
- art. 248, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;
- artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 235/2012;
- inconfiribilità o incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013;

In relazione al caso di specie, considerata la natura dei rapporti sopra descritti, ascrivibili nell'un caso a concessione di servizi (Collevario), nell'altro a concessione di beni del patrimonio indisponibile con contestuale affidamento del servizio di manutenzione ordinaria (Helvia Recina), viene in rilievo l'applicabilità dell'ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 63, comma 1, n. 2) TUEL, secondo cui:

“Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale: 1(...)colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.

Come chiarito dalla Suprema Corte (Cass., Sez. I , 8 agosto 2003, n. 11959), le cause di incompatibilità (definite in relazione alla fattispecie quali “incompatibilità di interessi”), differiscono da quelle di ineleggibilità e incandidabilità e sono previste al fine di assicurare il corretto adempimento del mandato elettivo da parte dell'eletto alla carica pubblica e, quindi, prevalentemente, di garantire la realizzazione degli interessi tutelati dall'art. 97, comma 1, Cost.²

La Corte Costituzionale (sent. 44/1997) che la ragione della disposizione *de quo* consiste nell'impedire che possano concorrere all'esercizio delle funzioni dei Consigli Comunali soggetti portatori di interessi configgenti con quelli del Comune o i quali si trovino comunque in condizioni che ne possano compromettere l'imparzialità. La medesima (sentenza n. 77/1970) ha rilevato che le incompatibilità sono per loro natura caratterizzate dal duplice riferimento a due posizioni il cui simultaneo esercizio è ritenuto lesivo degli interessi pubblici dei quali il titolare del mandato elettivo deve assicurare la tutela. L'incompatibilità, a differenza dell'ineleggibilità che vizia la stessa investitura elettorale, può essere rimossa dall'interessato anche successivamente all'elezione, attenendo ad un divieto di esercizio contemporaneo della carica elettiva e dell'ufficio o attività incompatibile.

Il legislatore ha inoltre recentemente affiancato alle specifiche disposizioni concernenti i casi per cui il conflitto di interessi è stato già astrattamente apprezzato, come nella norma invocata, (cd. incompatibilità strutturali o statiche) una disciplina di portata generale per affrontare in concreto singole situazioni di conflitto in assenza di specifiche norme codificate (cd. incompatibilità funzionali o dinamiche). In tale direzione si ricorda che l'art. 78 TUEL stabilisce un preciso dovere di astensione dell'amministratore locale nel caso in cui ricorrano interessi propri o di parenti o affini sino al quarto grado.

In ogni caso e a fronte di tali previsioni, il diritto di elettorato passivo costituisce un diritto assoluto politico, personalissimo, fondamentale ed inviolabile, riconosciuto e garantito dagli artt. 2 e 51 Cost., suscettibile di limitazione solo al fine di assicurare la realizzazione di diritti e interessi di pari rilievo costituzionale (quali quelli indicati nell'art. 97 Cost.). Ergo, le limitazioni del diritto hanno carattere di eccezione e il legislatore dovrebbe provvedere a disciplinare dette eccezioni in modo preciso e tassativo, al fine di limitare per quanto possibile contestazioni, incertezze e contraddittorietà. In ogni caso, fermo restando il divieto di interpretazione analogica, le disposizioni in materia di incompatibilità possono formare oggetto di interpretazione estensiva, nel rispetto del canone della ragionevolezza, al fine di non frustrare l'intenzione del legislatore.³

² secondo cui i pubblici uffici sono organizzati secondo le disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

³ Vedi Cass. 11969/2003 cit.: “Fermo il divieto di interpretazione analogica delle disposizioni che le prevedono, a maggior ragione la interpretazione estensiva delle stesse è giustificata dalla loro ratio: infatti - posto che esse sono volte ad impedire l'esercizio della carica elettiva, validamente conseguita, da parte di coloro i quali, espressamente menzionati, si trovino in una delle situazioni di potenziale conflitto di interessi tipizzate dal



Pertanto, il necessario rigore ermeneutico nell'interpretazione delle norme sulle cause di incompatibilità va coordinato con l'esigenza di non privare di ogni contenuto il precetto normativo diretto a realizzare valori parimenti assistiti da tutela costituzionale.

Come anche più recentemente affermato dalla medesima Corte di Cassazione, infatti, *“l'incompatibilità sottende un conflitto di interessi, pur se potenziale; o quanto meno, un giudizio di inopportunità dell'esercizio contemporaneo della carica elettiva e di altra, privata o pubblica, ricoperta dal candidato. Quale causa distorsiva meno grave della competizione politica, non produce l'invalidità dell'elezione (a differenza della causa di ineleggibilità), ma è sanabile mediante il successivo abbandono del munus ricoperto entro il termine di legge.”*⁴

2. Ciò premesso in termini generali, si analizzano nello specifico gli elementi costitutivi della fattispecie richiamata (art. 63 c. 1 n. 2 del TUEL), alla luce della costante ricostruzione fattane dalla giurisprudenza di settore.

Per la ricorrenza del caso di cui all'art. 63 c. 1 n. 2) del D.Lgs. 267/2000, sono previste condizioni di natura soggettiva ed oggettiva.

2.1. Quanto alle condizioni di natura soggettiva:

- il soggetto in questione deve rivestire la qualità di “titolare” (di impresa individuale), di “amministratore” (di società o enti) oppure di “dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento” (id est, institore, procuratore di impresa commerciale, direttore generale).⁵ Come precisato dalla giurisprudenza richiamata e dal Ministero dell'Interno⁶, l'ampia formulazione di tali qualità soggettive mostra che le predette qualità debbono risolversi in poteri di gestione e/o di decisione e dimostra la legittimità di un ricorso ad una interpretazione estensiva della disposizione.
- Secondo la giurisprudenza di settore⁷, inoltre, anche gli avverbi “direttamente o indirettamente” menzionati nella disposizione in esame devono intendersi riferiti non già alle condizioni oggettive, bensì a quelle soggettive: *“quindi ricomprendono non solo il soggetto (titolare, amministratore, amministratore con poteri di rappresentanza o di coordinamento) al quale il conflitto di interessi sia immediatamente e formalmente riferibile, ma anche, con un chiarissimo scopo “antielusivo”, chi, al di là della qualità soggettiva di colui che partecipa “formalmente” all'appalto, debba, secondo le circostanze del caso concreto, considerarsi come il “reale” portatore dell'interesse “particolare” potenzialmente configgente con quelli generali connessi all'esercizio della carica elettiva (vedi i casi di interposizione fittizia di persona ovvero le situazioni di collegamento o di controllo societario)”*.

2.2. Quanto alle condizioni di natura oggettiva:

- Occorre che il soggetto in questione **abbia parte** in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni e appalti nell'interesse dell'ente. *“La locuzione “aver parte” allude alla contrapposizione tra interesse “particolare” del soggetto, in ipotesi incompatibile, ed interesse del comune, istituzionalmente “generale”, in relazione alle*

legislatore - è ben possibile estendere, al di là della interpretazione letterale della disposizione, la causa di incompatibilità a soggetti che, pur non essendo stati esplicitamente considerati da questa, per la loro posizione giuridica personale nei confronti dell'ente locale ed in ragione della sussistenza di un potenziale conflitto di interessi, siano assimilabili ai soggetti espressamente considerati: altrimenti opinando, infatti, resterebbe frustrata l'intenzione del legislatore di impedire a tali soggetti, i quali si trovino nella predetta situazione personale di incompatibilità di interessi, l'esercizio della carica medesima”.

⁴ Corte di Cassazione, sez. civ., sez. I, 14 luglio 2010, n. 16558

⁵ Secondo Cass. 16 gennaio 2004, n. 550: “L'ampia formulazione di tali qualità soggettive e l'analisi della giurisprudenza di questa Corte (...) consenta (...) di ritenere che anche colui che esercita una professione intellettuale (art. 2229 c.c.) possa essere compreso nella nozione di “titolare” espressa nella disposizione stessa”.

Secondo Cass. 7153/1983 non è sufficiente un mero rapporto di dipendenza, senza poteri direttivi o decisionali.

Secondo Cass., Sez. I, 4.5.2011 n. 9744, ai fini dell'applicazione della *“disciplina dell'incompatibilità prevista dall'art. 63, comma 1, non è rilevante l'indubbia autonomia e distinzione strutturale dei contratti di appalto e di subappalto perché tale caratteristica, non esclude la coincidenza, totale o parziale, degli oggetti e la natura secondaria e derivata del subappalto, dai quali sorge quella comunanza di interessi “particolari” tra appaltatore e subappaltatore, configgente con l'interesse generale dell'ente territoriale e quindi con l'imparziale esercizio della carica elettiva, conflitto potenziale che la norma intende evitare”*.

⁶ Parere 11/11/2014 (class. n. 15900/TU/00/63).

⁷ In tal senso Cass. 11959/2003, cit. e Cass., Sez. I, 18/7/2013, n. 17606.



funzioni attribuitegli (cfr. art. 13 TUEL), e, quindi, allude alla situazione di potenziale conflitto di interessi, in cui si trova il predetto soggetto, rispetto all'esercizio "imparziale" della carica elettiva. In altri termini e ad esempio, se un imprenditore "ha parte", nel senso ora indicato, in un appalto, al quale l'ente locale è "interessato", lo stesso non è idoneo, secondo la previsione tipica del legislatore, ad adempiere "imparzialmente" i doveri connessi all'esercizio della carica elettiva. (omissis) L'espressione "ha parte in appalti" - anziché, ad es., "è parte di un contratto di appalto" - imprime all'espressione medesima un significato ampio: esso si riferisce, infatti, alla partecipazione all'appalto non soltanto, com'è ovvio, nella qualità di soggetto appaltatore dell'opera, dei lavori o del servizio pubblico, ma anche, più ampiamente appunto, come soggetto, il quale vi partecipi con le predette qualità soggettive e come portatore di un proprio specifico e "particolare" interesse contrapposto a quello "generale" dell'ente locale committente - o, comunque, "interessato" all'appalto - e, quindi, potenzialmente confliggente con l'esercizio "imparziale" della carica elettiva. Pertanto - fermo che con il termine "appalti" il legislatore intende riferirsi all'appalto di opera, lavori o servizi pubblici di cui l'ente locale sia committente o a cui sia, comunque, interessato - spetta al giudice individuare, secondo le circostanze del caso concreto sottopostogli e secondo la disciplina applicabile, quale sia la "partecipazione rilevante" ai fini dell'applicazione della disposizione in esame⁸.

- Quanto ai termini "**servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti**" essi vengono usati al plurale e senza specificazioni di sorta. Attesa la genericità rinvenibile nel testo normativo, la giurisprudenza ha chiarito che tali termini vanno intesi nel significato più ampio di attività svolta nell'interesse del comune.

In particolare, in relazione al concetto di "servizi" la Cassazione ha chiarito che "la circostanza che il legislatore abbia utilizzato il termine "servizi" al plurale e senza ulteriori specificazioni e/o qualificazioni, se non quella che deve trattarsi di "servizi nell'interesse del comune", legittima l'interprete a comprendere in esso qualsiasi tipo di "servizio" svolto nell'interesse del comune. Questo punto - essenziale, nel caso di specie - merita un approfondimento. Innanzitutto, l'espressione "servizi" non allude soltanto ai "servizi pubblici" locali, ivi compresi i c.d. "servizi sociali", come sono tradizionalmente intesi - gestiti in proprio dall'ente locale o affidati alla gestione di altri soggetti, pubblici o privati, ad es., mediante concessione o convenzione; relativamente ai quali ultimi, pertanto, non v'è dubbio che il soggetto concessionario o affidatario dei servizi medesimi possa versare, sussistendone le condizioni di legge, nella situazione di incompatibilità di interessi de qua - ma comprende, appunto, qualsiasi tipo di servizio svolto nell'interesse del comune."⁹

⁸ Corte di Cassazione, Sezioni Civili - I Sez., sentenza n. 11959 dell'8 agosto 2003. Nello stesso senso Cassazione civile, sez. I, sentenza del 16 gennaio 2004, n. 550 e Cass., Sez. I, 18/7/2013, n. 17606.

Secondo Cass. sentenza n. 550/2004, "Se si pone l'accento sul termine "parte" della locuzione "aver parte" e lo si correla alla successiva locuzione "nell'interesse del comune", appare chiaro che la locuzione "aver parte" allude alla contrapposizione tra interesse "particolare" del soggetto, in ipotesi incompatibile, ed interesse del comune, istituzionalmente "generale", in relazione alle funzioni attribuitegli (cfr., ad es., art. 13 del t.u. del 2000), e, quindi, allude alla situazione di potenziale conflitto di interessi, in cui si trova il predetto soggetto, rispetto all'esercizio "imparziale" della carica elettiva. In altri termini e ad esempio, se un professionista "ha parte", nel senso ora indicato, in un "servizio", al quale l'ente locale è "interessato", lo stesso non è idoneo, secondo la previsione tipica del legislatore, ad adempiere "imparzialmente" i doveri connessi all'esercizio della carica elettiva. La più complessa locuzione "aver parte in [qualche cosa]" non può assumere altro senso - "fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse" (art. 12 comma 1 delle disposizioni sulla legge in generale) - che quello di "parteciparvi insieme con altri", "prendervi parte", mentre - com'è noto - la diversa locuzione "esser parte di [qualche cosa]" vuol dire esserne uno degli elementi costitutivi (ad es., "parte" di un contratto)".

⁹ Cassazione civile, sez. I, sentenza del 16 gennaio 2004, n. 550: "Infatti, in questa sede - a prescindere dalle notevoli difficoltà, incontrate da dottrina e giurisprudenza, nella definizione di una categoria omnicomprensiva di "servizio pubblico" e nell'individuazione di un suo contenuto specifico ed unitario - deve darsi rilievo, innanzitutto, al dato, testuale, che lo stesso testo unico del 2000 conosce la distinzione tra "servizio pubblico" e "servizio" tout court: ad esempio, laddove, nell'individuare le "funzioni" dal comune, stabilisce, tra l'altro, che "spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona o alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico" (art. 13 comma 1); laddove, nel fissare le attribuzioni dei consigli (comunale e provinciale), prevede, tra l'altro, che "il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali ... e organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni o aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione" (art. 42 comma 2 lett. e, come modificato dall'art. 35 comma 12 lett. b della legge n. 448 del 2001); e laddove, nel Titolo V, detta la disciplina specifica dei "servizi e interventi pubblici locali" (artt. 112-123). In secondo luogo, come giustamente osservato da parte dalla dottrina, il legislatore amministrativo, nel prendere in considerazione e nel disciplinare l'organizzazione pubblica nelle sue varie forme, usa spesso la qualifica di "servizi", per individuare non soltanto determinati settori di attività amministrativa, ma anche gli stessi complessi di uffici che ad essi sono preposti (ne è esempio l'art. 1 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, secondo cui "il sistema sanitario nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati ..."). In terzo - e più rilevante - luogo, la formulazione assai ampia della disposizione in esame ("servizi nell'interesse del comune") è giustificata dalla sua ratio: il legislatore, infatti, intende comprendere in essa - nel modo più ampio possibile, appunto - tutte le ipotesi, in cui la "partecipazione", nel senso dianzi precisato, in servizi imputabili al comune - e, per ciò stesso, di interesse



In definitiva, l'espressione medesima si riferisce "a tutte quelle attività che l'ente locale, nell'ambito dei propri compiti istituzionali e mediante l'esercizio dei poteri normativi ed amministrativi attribuitigli, fa e considera proprie: attività che, di norma, non implicano l'esercizio di potestà autoritative, ma che possono essere anche collegate con funzioni pubbliche - che, invece, lo implicano - in relazione di strumentalità e/o di accessorietà. In altri termini, il "servizio nell'interesse del comune" - e, in questo senso, "pubblico" - può comprendere una qualsiasi attività istituzionale del comune (o una fase di essa), organizzata in servizio, nella misura in cui, di norma, non sia implicato l'esercizio di poteri autoritativi dell'ente locale (cfr., per qualche riferimento, relativo al previgente art. 3 della legge n. 154 del 1981, Cass. n. 4557 del 1993)".

Secondo l'ANCI (parere Ancitel 28/4/2014) "attesa la genericità rinvenibile nel testo normativo, esso va inteso nel suo più ampio significato di attività svolta nell'interesse del comune (qualsiasi attività che l'ente locale, nell'ambito dei propri compiti istituzionali e mediante l'esercizio dei poteri normativi e amministrativi attribuitigli, fa e considera proprie) potendosi ricomprendere nella fattispecie, qualsiasi rapporto intercorrente con l'ente locale che, a causa della sua durata e della costanza delle prestazioni effettuate, sia in grado di determinare conflitto di interessi".

- Terzo elemento fondante il profilo oggettivo è l'attualità del conflitto di interessi anche solo potenziale. Secondo la Cassazione, infatti, "il legislatore - usando, nell'espressione "ha parte", il tempo presente indicativo - ha inteso significare, per un verso, che la condizione oggettiva dell'incompatibilità di interessi, anche se potenziale, deve sussistere "attualmente", vale a dire al momento della elezione; e, per l'altro, che la partecipazione all'appalto, quale impedimento all'esercizio della carica elettiva, dura nel tempo fintantoché essa possa dirsi sussistente: vale a dire, dal momento iniziale della partecipazione stessa e sino al suo "esaurimento" e, quindi, all'esaurimento del potenziale conflitto di interessi, restando salva la facoltà del soggetto incompatibile di rimuovere la relativa causa nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge"¹⁰

Per completezza, si segnala che la possibilità di conflitto con gli interessi del comune o della provincia assume rilievo come causa di incompatibilità con riferimento alle posizioni dei soggetti individuati dalla norma e quindi indipendentemente dalla natura privata o pubblica dell'organismo che effettua servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse dell'ente.

La situazione di conflitto d'interessi può verificarsi anche nell'ipotesi in cui i servizi e le somministrazioni siano effettuate da un ente pubblico senza finalità di lucro del quale il soggetto sia amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza e direzione, ed abbia parte nella gestione (Cass., 15 novembre 1978, n. 5284).

3. Procedura di contestazione delle cause di incompatibilità

Gli artt. 69 e 70 del D.Lgs. 267/2000 disciplinano l'iter di contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità.

La contestazione sulle cause d'incompatibilità spetta al Consiglio e l'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare la causa d'incompatibilità.

Nel caso in cui venga proposta azione popolare di accertamento in sede giurisdizionale su istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune o da chiunque altro vi abbia interesse, il termine di dieci giorni di cui sopra decorre dalla data di notificazione del ricorso.

Nei dieci giorni successivi alla scadenza del menzionato termine, il Consiglio delibera in maniera definitiva e, ove ritenga sussistere la causa d'incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, l'opzione per la carica da conservare.

generale - possa dar luogo, nell'esercizio della carica del "partecipante", eletto amministratore locale, ad un conflitto tra interesse particolare di questo soggetto e quello generale dell'ente locale (cfr., supra, n. 2.5, a proposito della legittimità del ricorso all'interpretazione estensiva).

In tale ultima prospettiva, l'ampiezza della formulazione non risulta collidente con la necessità di determinatezza e precisione, che deve connotare (anche) le fattispecie di incompatibilità di interessi, se si considera, per un verso, che essa è ravvisabile nella stessa e complessiva struttura della disposizione ("... colui che ... ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazione di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune...") ed è conforme alla sua ratio; per l'altro, che la "partecipazione" soggettivamente qualificata ivi prevista, in tanto è rilevante, in quanto dia luogo ad un conflitto di interessi, anche potenziale, che sia in concreto ravvisabile, caso per caso, alla luce della disciplina particolare che regola il servizio e la partecipazione ad esso; ed infine, che, in definitiva, l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale offre all'eletto sufficiente garanzia rispetto ad eventuali abusi nell'applicazione della norma."

¹⁰ Cass. civ. Sez. I, Sent., 18/07/2013, n. 17606.



Se nel successivo termine di dieci giorni da detta delibera, l'amministratore non provveda alla rimozione della causa di incompatibilità, il Consiglio lo dichiara decaduto.

Non è applicabile pertanto al caso delle incompatibilità di cui all'art. 63 del TUEL la disciplina relativa al dovere di astensione degli amministratori locali dettata dall'art. 78 comma 2 del medesimo Testo Unico: *"infatti - posto che tale disposizione stabilisce, tra l'altro, che gli amministratori locali "devono astenersi dal prender parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado" - è del tutto evidente che, mentre il conflitto di interessi quivi previsto attiene a specifiche situazioni di incompatibilità che possono eventualmente verificarsi nel corso dello svolgimento delle funzioni pubbliche connesse all'esercizio della carica elettiva (cfr., ad es. e da ultimo, Cons. St., sez. IV, n. 2826 del 2003), quello disciplinato dalla disposizione in esame riguarda una situazione di potenziale incompatibilità di interessi che esiste già al momento della elezione e che, quindi, se non tempestivamente rimossa, viene considerata dal legislatore come ragione di inquinamento originario rispetto allo stesso esercizio imparziale della carica"*¹¹.

4. Conclusioni per il caso di cui all'art. 63 c. 1 n. 2) del D.Lgs. 267/2000

In relazione alla fattispecie in esame, di cui all'art. 63 c. 1 n. 2) del D.Lgs. 267/2000, appare a chi scrive che:

- possa essere ricorrente l'elemento soggettivo sopradescritto, in quanto il consigliere Tardella riveste tuttora la carica di amministratore unico e legale rappresentante *pro-tempore* della S.S. Maceratese srl (cfr. visura camerale in data odierna);
- l'atto di concessione relativo al campo di Collevario (già terminologicamente e concettualmente "di servizi") possa integrare la condizione oggettiva contemplata dalla norma attraverso il richiamo di detto termine, sia in considerazione dell'oggetto e delle finalità del contratto, sia tenuto conto della durata prevista convenzionalmente (scadenza 2031);
- l'affidamento dei servizi di manutenzione indicati nella convenzione per l'uso dell'impianto Helvia Recina possa costituire sia appalto che servizio, nel senso indicato dalla disposizione *de qua*;
- l'analisi dettagliata dei contenuti dei contratti vigenti tra Società sportiva e Amministrazione Comunale potrebbe portare a ritenere che si abbia luogo ad appalti e/o servizi nell'interesse del Comune; nel dettaglio si intenderebbero tali:
 - 1) il servizio di manutenzione ordinaria, risistemazione del manto erboso e apposizione di transenne in occasione degli incontri di calcio per ciò che concerne il contratto dell'Helvia Recina;
 - 2) il servizio di gestione degli impianti sportivi di Collevario, la posa in opera del terreno di gioco in erba sintetica e la realizzazione di idoneo impianto di illuminazione;
- l'interessato, per la qualifica rivestita e considerato l'assetto degli interessi dedotti in contratto, potrebbe apparire al Consiglio comunale portatore di un proprio specifico e "particolare" interesse contrapposto a quello "generale" dell'ente locale committente;
- l'attualità della partecipazione appare a chi scrive ricorrente soprattutto in relazione al campo di Collevario, avendo la concessione durata ventennale fino al 2031;

Va, infine e doverosamente chiarito al Consiglio comunale che la formulazione normativa non appare scevra di criticità, non sempre chiarite nell'applicazione giurisprudenziale.

In particolare, potrebbe essere rilevante che il Consiglio comunale analizzi il caso, anche in contraddittorio con le valutazioni del consigliere interessato; infatti anche analizzando le disposizioni contrattuali, attraverso una analisi fattuale l'organo consiliare potrebbe valutare ed indagare circa la ricorrenza degli elementi costitutivi della fattispecie normativa. Seppure la *ratio* della previsione legislativa consista (per costante affermazione giurisprudenziale) nella prevenzione di conflitti di interessi, anche potenziali, non si rinvengono specifici interventi concernenti valutazioni in ordine agli effettivi poteri di ingerenza dell'eletto (sindaco/consiglieri comunali) sul servizio o appalto gestito, tale da determinare l'incompatibilità alla funzione, anziché il mero dovere di astensione ex art. 78 TUEL.

Ciò necessiterebbe di una analisi, nel caso, della conflittualità potenziale in ragione degli specifici poteri connaturati alla carica; tale opzione ermeneutica non sembra consentita dal dettato normativo, sia per la sua natura di incompatibilità

¹¹

Corte di Cassazione, Sezioni Civili – I Sez., sentenza n. 11959 dell'8 agosto 2003.



strutturale o statica, sia perché non è prevista alcuna differenziazione nell'applicazione della norma in ragione della diversa carica dall'interessato (Sindaco, consigliere, assessore), anche al fine di garantirne le esigenze di tassatività e determinatezza. La giurisprudenza attuale si esprime in tal senso.

Resta fermo, inoltre, in termini generali e salve le specifiche competenze degli organi comunali in relazione all'adozione di atti e provvedimenti, che il consiglio comunale ha poteri di indirizzo e controllo politico – amministrativo sull'attività dell'Ente.

5. La fattispecie di cui all'art 63 , comma 1, n. 1

Per mera completezza, si esamina di seguito il caso di cui all'art. 63 comma 1 n. 1 del TUEL, che stabilisce quale causa di incompatibilità con la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale l'essere amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente.

La norma definisce la condizione di incompatibilità tra la funzione di "vigilanza" che è attribuita e deve essere esercitata dai componenti degli organi dei comuni e delle province, e la posizione degli amministratori o dipendenti con i poteri dalla stessa previsti, di ente, istituto od azienda "soggetti alla vigilanza" dei predetti organi, sussistendo le condizioni di partecipazione o di contribuzione dalla medesima stabiliti.

La dottrina e la giurisprudenza hanno affermato e consolidato l'interpretazione secondo la quale il concetto di "vigilanza" si sostanzia nel potere-dovere di controllo che l'ente esercita nei confronti di un organismo per norma di legge o per effetto di particolari rapporti o concessione di servizi ed è relativa ad ogni forma di controllo che comunque determini una ingerenza dell'ente cui spetta la vigilanza nella sfera di attività dell'ente, istituto o azienda controllata.

Il concetto di "vigilanza" va pertanto inteso come comprensivo di ogni forma d'ingerenza o di controllo del Comune o della Provincia nell'attività dell'ente controllato, per cui il termine vigilanza va assunto in senso atecnico e nella sua accezione più lata, con riferimento a controlli di più ampia natura, derivanti non soltanto dalla legge ma anche da vincoli contrattuali o statutari, tali da comportare una effettiva e diretta ingerenza del Comune o della Provincia nel funzionamento dell'istituto,ente, azienda, società, ovvero un controllo incidente sul processo formativo della volontà dello stesso¹². Non essendo tale nozione di vigilanza caratterizzata da precisi connotati strutturali, essa si estrinseca nell'esercizio lato dei poteri di informazione, di ispezione e di verifica, che solo in senso lato possono essere compresi nella nozione di controllo sulla sufficienza e sulla qualità dell'azione del'ente vigilato¹³.

Inoltre, sempre in merito ai limiti del termine "vigilanza" la Cassazione specifica che *"la norma non richiede infatti che il potere di vigilanza competa proprio all'organo comunale al quale appartenga l'eletto della cui compatibilità si discuta, richiedendo invece soltanto una soggezione in termini di vigilanza tra l'Ente pubblico complessivamente considerato e l'azienda"*.¹⁴

In riferimento al concetto di sovvenzione, invece, per determinare l'incompatibilità la sovvenzione deve essere caratterizzata, in tutto o in parte, dalla facoltà discrezionale esercitata dall'ente locale nel concederla, non dipendendo la stessa da obblighi di legge (Cass. civ., 26 gennaio 1977, n. 381). Essa deve avere carattere continuativo, per cui la concessione occasionale di una sovvenzione o contributo anche di carattere facoltativo non assume rilievo ai fini della incompatibilità. Deve, infine, incidere annualmente, per la parte facoltativa, sul totale delle entrate dell'ente, istituto o azienda beneficiari per oltre il 10%. Per le sovvenzioni continuative ad aziende si tenga presente quanto previsto dal successivo n. 2 dell'art. 63 del T.U., per le società ed imprese volte al profitto dei privati.

In buona sostanza, affinché si concretizzi l'ipotesi di incompatibilità, la sovvenzione deve possedere tre caratteristiche:

- continuità: l'erogazione non deve essere né saltuaria, né occasionale;
- facoltatività (totale o parziale): l'intervento finanziario dell'ente locale non deve derivare da un obbligo di legge o da un obbligo convenzionale, ovvero può essere in parte obbligatorio e in parte facoltativo;
- notevole consistenza: l'apporto della sovvenzione deve essere, per la parte facoltativa, superiore al dieci per cento del totale delle entrate annuali dell'ente sovvenzionato.

¹² Cass. civ. sez. I, 1° agosto 2007, n. 16990.

¹³ Corte di Cassazione, sez. civ., sez. I, 31 marzo 2008, n. 8387

¹⁴ Corte di Cassazione, sez. civ., sez. I, 31 marzo 2008, n. 8387



Registrati quindi gli interventi dei Seguenti Consiglieri: Pantanetti – La Città di tutti; Tardella – Macerata Capoluogo con Mariella; Montaccini – Segretario generale; Sacchi – FI; Marchiori – FI; Marcolini – La Città di tutti; Montaccini – Segretario generale; Pantana – FI; Rogante – PD; Menghi – Comitato Anna Menghi; Montaccini – Segretario generale; Luciani – Idea Macerata Marche 2020; Mandrelli – PD; Tacconi – UdC; Montaccini – Segretario generale; Micozzi – PD; Messi – Movimento 5 stelle;

Il Consigliere anziano Del Gobbo, prima di dichiarare aperta la votazione palese per appello nominale della contestazione della sussistenza della causa ostantiva, cede la parola al Segretario generale;

Il Segretario generale precisa che viene messa a votazione la contestazione della causa di incompatibilità di cui all'art. 63, comma 1, n. 2), D.Lgs. 267/2000, secondo la procedura di cui all'art. 69, comma 1 e ss., D.Lgs. 267/2000;

Il Segretario fa presente che votare favorevolmente sta a significare che il votante manifesta la volontà di contestare l'incompatibilità alla Consigliera Tardella, votare in modo contrario sta a significare che il votante ritiene che si debba convalidare il Consigliere, mentre si astiene chi non vuole né l'una né l'altra cosa;

Il Consigliere anziano dichiara quindi aperta la votazione per appello nominale alla presenza dei seguenti Consiglieri:

Alfei – Bisio – Carancini – Cherubini – Ciarlantini – Contigiani – Del Gobbo – Foglia – Luciani – Mandrelli – Manzi – Marchiori – Marcolini – Menchi – Menghi – Messi – Micozzi – Miliozzi – Mincio – Mosca – Orazi – Ottaviani – Pantana – Pantanetti – Renna – Rocchi – Rogante – Sacchi – Scoccianti – Tacconi – Tardella – Tiburzi – Valentini

VOTAZIONE PALESE PER APPELLO NOMINALE sulla contestazione della causa di incompatibilità della Consigliera Tardella *ex art. 63 c.1 n. 2) D.Lgs. 267/2000* – procedura di cui all'art. 69 c. 1 e ss. D.Lgs. 267/2000

Consiglieri presenti	n. 33	
Consiglieri astenuti	n. 11	– Carancini (Sindaco) – Del Gobbo – Luciani – Mandrelli – Marchiori – Mincio – Mosca – Pantana – Renna – Sacchi – Tacconi
Consiglieri votanti	n. 22	
Voti favorevoli	n. 21	– Alfei – Bisio – Cherubini – Ciarlantini – Contigiani – Foglia – Manzi – Marcolini – Menchi – Menghi – Messi – Micozzi – Miliozzi – Orazi – Ottaviani – Pantanetti – Rocchi – Rogante – Scoccianti – Tiburzi – Valentini
Voti contrari	n. 1	– Tardella

Visto il risultato della votazione effettuata e proclamata dal Consigliere anziano con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario generale, il Consigliere anziano pone a votazione la



convalida dei Consiglieri comunali, ad eccezione della Consigliera Tardella, alla presenza dei seguenti Consiglieri:

Alfei – Bisio – Carancini – Cherubini – Ciarlantini – Contigiani – Del Gobbo – Foglia – Luciani – Mandrelli – Manzi – Marchiori – Marcolini – Menchi – Menghi – Messi – Micozzi – Miliozzi – Mincio – Mosca – Orazi – Ottaviani – Pantana – Pantanetti – Renna – Rocchi – Rogante – Sacchi – Scoccianti – Tacconi – Tardella – Tiburzi – Valentini

VOTAZIONE PALESE PER APPELLO NOMINALE sulla convalida alla carica di Sindaco e Consigliere comunale.

Consiglieri presenti e votanti n. 33
Voti favorevoli unanimi n. 33

VOTAZIONE PALESE per la immediata esecutività

Consiglieri presenti e votanti n. 33
Voti favorevoli unanimi n. 33

Visti i risultati delle votazioni effettuate e proclamate dal Consigliere anziano con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario generale;

DELIBERA

- 1) Di prendere atto che ai Consiglieri Caldarelli Marco, Canesin Alferio, Curzi Federica, Marcolini Marika, Monteverde Stefania e Ricotta Narciso, cessati dalla carica in quanto nominati Assessori, sono subentrati i primi non eletti della medesima lista e quindi rispettivamente:
 - a) per la lista avente il contrassegno A SINISTRA PER MACERATA BENE COMUNE, la Sig.ra Ciarlantini Gabriella;
 - b) per la lista avente il contrassegno PARTITO DEMOCRATICO, i Sigg. Micozzi Paolo e Manzi Paolo;
 - c) per la lista avente il contrassegno PENSARE MACERATA, il Sig. Miliozzi David;
 - d) per la lista avente il contrassegno LA CITTA' DI TUTTI CON ROMANO CARANCINI SINDACO, il Sig. Marcolini Enrico;
 - e) per la lista avente il contrassegno UNIONE DI CENTRO, il Sig. Foglia Marco;
- 2) Di procedere all'esame della condizione degli eletti ai sensi dell'art. 41 D. Lgs. 267/2000.
- 3) Di contestare la sussistenza della causa di incompatibilità con la carica di Consigliere comunale ai sensi dell'art. 63, comma 1, n. 2 D.Lgs. 267/2000 alla sig.ra Maria Francesca Tardella, in base al disposto dell'art. 69 D.lgs. 267/2000;
- 4) Di convalidare l'elezione dei seguenti signori a Sindaco/Consigliere comunale:
 - Romano Carancini – Sindaco



1. Anna Menghi (candidata alla carica di Sindaco non risultata eletta)
2. Carla Messi (candidata alla carica di Sindaco non risultata eletta)
3. Maurizio Mosca (candidata alla carica di Sindaco non risultata eletta)
4. Deborah Pantana (candidata alla carica di Sindaco non risultata eletta)
5. Alfei Marco
6. Bisio Chiara
7. Cherubini Roberto
8. Ciarlantini Gabriella
9. Contigiani Ninfa
10. Del Gobbo Maurizio
11. Foglia Marco
12. Luciani Francesco
13. Mandrelli Bruno
14. Manzi Paolo
15. Marchiori Andrea
16. Marcolini Enrico
17. Menchi Marco
18. Micozzi Paolo
19. Miliozzi David
20. Mincio Gabriele
21. Orazi Ulderico
22. Ottaviani Paola
23. Pantanetti Luciano
24. Renna Paolo
25. Rocchi Renato
26. Rogante Caterina
27. Sacchi Riccardo
28. Scoccianti Alessia
29. Tacconi Ivano
30. Tiburzi Aldo
31. Valentini Enzo

- 5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza derivante dalla necessità di consentire da subito il regolare svolgimento delle funzioni riservate al consiglio comunale.

Il Responsabile del procedimento
F.to Dott.ssa Claudia Manciola

Il Segretario Generale
per il parere favorevole di regolarità tecnica
F.to Dott. Giovanni Montaccini



Il Dirigente del Servizio Servizi Finanziari e del Personale
per l'attestazione che la proposta non necessita del parere di regolarità contabile, in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente
F.to Dott. Simone Ciattaglia

Il Segretario Generale
per il visto di conformità dell'azione amministrativa
F.to Dott. Giovanni Montaccini

Il presente atto è dichiarato immediatamente esecutivo con n. 33 voti favorevoli.

Al termine il Consigliere anziano dà comunicazione della struttura dei gruppi consiliari e dei
nominativi dei Capigruppo e degli eventuali Vice Capigruppo:

GRUPPO	CONSIGLIERI	CAPOGRUPPO	VICE CAPOGRUPPO
PARTITO DEMOCRATICO	Chiara Bisio Ninfa Contigiani Maurizio Del Gobbo Bruno Mandrelli Paolo Manzi Paolo Micozzi Ulderico Orazi Paola Ottaviani Renato Rocchi Caterina Rogante Alessia Scoccianti Aldo Tiburzi	Maurizio Del Gobbo	Caterina Rogante
LA CITTA' DI TUTTI CON ROMANO CARANCINI SINDACO	Enrico Marcolini Marco Menchi Luciano Pantanetti	Marco Menchi	-
UNIONE DI CENTRO	Ivano Tacconi Marco Foglia	Ivano Tacconi	-
A SINISTRA PER MACERATA BENE COMUNE	Gabriella Ciarlantini Enzo Valentini	Enzo Valentini	Gabriella Ciarlantini
PENSARE MACERATA	David Miliozzi	David Miliozzi	-



FORZA ITALIA	Deborah Pantana Andrea Marchiori Riccardo Sacchi	Riccardo Sacchi	-
MOVIMENTO 5 STELLE	Marco Alfei Roberto Cherubini Carla Messi	Carla Messi	-
CITTA' VIVA MAURIZIO MOSCA SINDACO	Gabriele Mincio Maurizio Mosca	Maurizio Mosca	Gabriele Mincio
COMITATO ANNA MENGHI	Anna Menghi	Anna Menghi	-
FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE	Paolo Renna	Paolo Renna	-
IDEA MACERATA MARCHE 2020	Francesco Luciani	Francesco Luciani	-
MACERATA CAPOLUOGO CON MARIELLA	Maria Francesca Tardella	Maria Francesca Tardella	-



Si riporta di seguito il testo integrale della discussione

OGGETTO: ESAME DELLA CONDIZIONE DEGLI ELETTI, CONVALIDA ALLA CARICA DI SINDACO E CONSIGLIERE COMUNALE.

DISCUSSIONE

Del Gobbo – Consigliere anziano

Iniziamo il Consiglio con il primo punto all'ordine del giorno: «Esame della condizione degli eletti, convalida alla carica di Sindaco e consigliere comunale».

L'attuale Consiglio comunale è la risultanza delle elezioni del 31 maggio 2015, indette per il rinnovo del Consiglio comunale, del ballottaggio del 14 giugno 2015 e del decreto sindacale per la nomina degli assessori.

Essendo incompatibile la carica di assessore con quella di consigliere comunale, avendo alcuni consiglieri assunto la carica di assessore, questi sono cessati dalla carica di consiglieri e al loro posto sono subentrati i primi dei non eletti nelle rispettive liste.

Preciso che in data 3 luglio 2015 è pervenuta una nota a firma del consigliere Tacconi, la quale ci è stata trasmessa lo stesso giorno, di cui vi do lettura: «Gentilissimi, ho letto su Il Corriere Adriatico, di mercoledì 24 giugno ultimo scorso una notizia per cui la consigliera Tardella potrebbe essere incompatibile in base all'articolo 63 del Testo Unico enti locali, in quanto Presidente della società sportiva di calcio di Macerata. La società gestisce i campi sportivi del Comune e riceve contributi e fondi per la gestione del campo sportivo di Collevario. Per quanto mi riguarda, confermo alla consigliera Tardella la mia personale e grande stima, non c'è rispetto per il grande lavoro svolto come Presidente della Maceratese Calcio. Non posso che lodare l'impegno profuso per la promozione della squadra, con innegabili ricadute positive per la città; mi auguro che possa continuare questo lodevole e impegnativo lavoro per il bene e la promozione della città e che ogni dubbio amministrativo sulla carica di consigliere possa essere fugato. Per questo, per fare chiarezza anche a beneficio della consigliera Tardella e del prossimo campionato che sarà molto impegnativo, da cui scaturiranno tanti impegnativi rapporti tra Comune e società sportiva, chiedo al Segretario di valutare la questione delle convenzioni e fornire chiarimenti del caso per le valutazioni del Consiglio comunale di Macerata. 03 luglio 2015. Il consigliere comunale, Ivano Tacconi».

Sempre il 03 luglio, dopo essere venuto a conoscenza, come voi, della segnalazione del consigliere Tacconi, ho chiesto con mia nota, come sapete, parere in merito al Segretario regionale. Vi leggo la mia nota: «Gentilissimo Segretario, con nota protocollata numero 38029 del 03 luglio 2015, il consigliere comunale Tacconi ha segnalato che, secondo notizie stampa, la consigliera Tardella potrebbe essere incompatibile in base all'articolo 63 del Testo Unico enti locali, in quanto Presidente della società sportiva di calcio di Macerata, la società che gestisce i campi sportivi del Comune e riceve contributi e fondi per la gestione del campo sportivo di Collevario. Nella stessa, il consigliere Tacconi, confermando la stima per la Presidente Tardella, alla quale mi associo, richiede di fare chiarezza come atto dovuto nei confronti del Consiglio comunale e della cittadinanza tutta, in



particolare in relazione ai rapporti-convenzioni esistenti tra Comune e società sportiva. Pertanto, ai fini delle valutazioni che il Consiglio comunale dovrà effettuare nella prima seduta, ai sensi dell'articolo 41 del Testo Unico enti locali, in combinato disposto con l'articolo 69 sempre del Testo Unico enti locali, in qualità di Consigliere anziano, chiedo al Segretario parere nel merito. Macerata, 03 luglio 2015».

Prima di passare alla discussione, cedo, quindi, la parola al Segretario generale per l'illustrazione del parere richiesto. Prego, Segretario.

Montaccini – Segretario generale

L'illustrazione è abbastanza articolata, per cui prego tutti di avere pazienza. Innanzitutto, ricordo velocemente le norme, senza leggerle tutte, che regolamentano tutto quello che riguarda l'inagibilità, l'incompatibilità, l'incandidabilità alle cariche elettive. Sono norme che vi ho inserito nelle autodichiarazioni che mi avete presentato al momento delle dichiarazioni sulla ineleggibilità, incandidabilità ecc.

Gli articoli sono il numero 60 del Testo Unico degli enti locali, che recita proprio l'ineleggibilità; l'articolo numero 61, ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Sindaco del Presidente della Provincia; l'articolo numero 62, la decadenza; l'articolo 63, l'incompatibilità; l'articolo numero 65 tratta dell'incompatibilità per il consigliere regionale, comunale e circoscrizionale; l'articolo 66 tratta dell'incompatibilità per gli organi delle aziende sanitarie locali ospedaliere; poi abbiamo, l'articolo 248, comma 5, legato al dissesto; l'articolo numero 10, del decreto legislativo numero 235 del 2012, riferito ancora una volta all'incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali; l'articolo 11, sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizioni di incandidabilità.

Ciò premesso, inviterei i presenti, magari nel proseguo, a segnalare se ci fossero altre situazioni di incompatibilità, ineleggibilità o similari. Nel merito, io vi ho già fatto avere un parere, che vi ho dato per le vie brevi, in questo momento e che di seguito vi illustro in sintesi, cercando di non essere troppo verboso e prolisso, cosa non sempre facile su questa materia.

Ricordiamo quanto: il consigliere Tacconi ha segnalato questa presunta incompatibilità, confermando la stima per il consigliere Tardella. Il Presidente mi ha chiesto un parere ed è mio dovere dare un parere. Le note ve le ho già trasmesse e il mio parere l'ho consegnato ora.

Nel merito, segnalo che l'articolo 41 del TUEL, Testo Unico degli Enti Locali, chiarisce che il Consiglio comunale è tenuto a esaminare la condizione degli eletti, quindi quello di cui parliamo questa sera è un qualcosa di dovuto, di necessario, di inevitabile. Poi abbiamo l'articolo 11 del nostro Statuto, che conferma questa logica; l'articolo 21 del regolamento comunale, che chiarisce ancora, nel nostro regolamento di Macerata, che vanno fatti questi tipi di verifiche sotto la Presidenza del consigliere anziano, in vista della convalida degli eletti. Io chiarisco subito che la convalida non ha natura costitutiva, ma è una verifica, ha una natura accertativa, è una fotografia sull'esistenza di possibili impedimenti per lo svolgimento delle funzioni elettive. A questo punto, per questo caso attinente al consigliere Tardella, io esamino, per le mie conoscenze, salvo poi il contraddittorio che si potrà fare ed eventuali valutazioni da parte di tutti i consiglieri, i rapporti che intercorrono tra la società



sportiva, di cui il consigliere Tardella è Presidente e componente del Consiglio di amministrazione o amministratore delegato e il Comune di Macerata. Innanzitutto, abbiamo, velocemente, un atto di concessione del 2011, che riguarda il campo sportivo di Collevario, attinente al servizio di posa in opera del terreno di gioco sintetico e realizzazione dell'impianto di illuminazione. Se volete potete seguirmi sul parere, io sto seguendo il mio parere che vi ho fornito su carta. Una seconda convenzione riguarda la concessione in uso della struttura dello stadio Helvia Recina più la manutenzione del campo erboso, che è stata sottoscritta il 03 febbraio 2014 e prorogata fino al 30.12.2014; quindi, in questo caso, con delibera di Giunta comunale del 30.12.2014 è stato prorogato fino al nuovo bilancio di esercizio 2015.

Comincio con Collevario.

È una concessione di servizi; l'oggetto riguarda la gestione degli impianti sportivi di Collevario con connesso intervento a carico del campo di calcio principale, di posa in opera del terreno di gioco in erba sintetica e di realizzazione di idoneo impianto di illuminazione e poi l'articolo oggetto di convenzione, l'articolo 1, prosegue sui contenuti dell'oggetto. La durata è di 20 anni, per cui si tratta di una convenzione di lunga durata e arriva sino al 31.12.2031, articolo 4.

Che cosa fa il concessionario, la sportiva, diciamo? Applica le tariffe comunali, approvate dalla Giunta, mentre gli introiti li acquisisce direttamente la Maceratese, che provvede in via diretta alla riscossione. Corrisponde al Comune un canone annuo di 5 mila euro più IVA, aggiornato, poi ci sono i tempi di pagamento e il Comune, in ragione dell'uso pubblico di tali impianti e dell'onerosità della sua gestione e con le su-richiamate riserve di uso, perché c'è un uso di vari soggetti, non solo della squadra principale, il Comune dà un contributo annuo pari a 69.300 euro e un corrispettivo di 5 mila euro più IVA e poi ci sono le modalità di pagamento. La Giunta comunale, con deliberazione del 2012, ha, come dicevo prima, anche effettuato un... in sostanza abbiamo fatto un accollo come Comune rispetto a un prestito chirografario stipulato dalla Maceratese, cioè collegato a questo contratto c'è anche un impegno da parte del Comune di Macerata ad accollarsi, in caso di liquidazione della società, il mutuo della società sportiva stessa; quindi, è un prestito chirografario, che viene accollato dal Comune in caso di liquidazione volontaria prima del termine di ammortamento del mutuo; questo è un atto del 2012. E questo per quanto riguarda Collevario.

Ho, quindi, doverosamente esaminato anche Helvia Recina, che è sempre una concessione della Maceratese dell'uso delle strutture di questo impianto sportivo, oltre all'affidamento della manutenzione ordinaria e straordinaria del terreno di gioco di questo stesso stadio. Lo scopo della concessione è di utilizzare dette strutture per finalità sportive, ricreative e sociali che la concessione persegue. L'articolo 5 individua i beni oggetto di concessione, il canone di concessione, pari a 10 mila euro più IVA fino al 31.12.2014, salvo la proroga del Comune. Inoltre, per i servizi che sono attinenti alla manutenzione ordinaria, che è carico del concessionario e la risistemazione del manto erboso, ovvero quanto da me indicato nella nota, il Comune corrisponde alla società un importo annuo di 23 mila euro più IVA in due rate.

Ciò detto, per la mia parte, fatta salva la volontà del Consiglio, sempre fatta salva la volontà consiliare, io valuto se detti rapporti, a mio avviso, siano capaci, idonei a determinare in capo al consigliere Tardella, una forma di difficoltà, incandidabilità, incompatibilità o altro. Le disposizioni sono quelle che ho citato prima, in particolare gli articoli 63, 60 e 69 del Testo Unico.

Passo al merito e faccio un'analisi in parte in diritto.

Il Testo Unico, all'articolo 63, comma 1, numero 2, che è il caso, a mio avviso, in cui potrebbe rientrare per il consigliere, recita come segue: «Non può ricoprire la carica di Sindaco, Presidente della



Provincia, consigliere comunale colui che come titolare, amministratore o dipendente di rappresentanza o di coordinamento, ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del Comune o della Provincia, ovvero in società e imprese volte al profitto di privati, sovvenzionati da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione, fatta eccezione per i Comuni con popolazioni non superiori a 3 mila abitanti...», che non è il nostro caso. La Cassazione, nel 2003, chiarisce che le cause definite come di incompatibilità e di interesse differiscono dalla cosiddetta “ineleggibilità e incandidabilità” e servono ad assicurare il corretto adempimento del mandato elettivo da parte dell'eletto alla carica pubblica e quindi prevalentemente servono a garantire la realizzazione degli interessi tutelati dall'articolo 97, comma 1 della Costituzione che introduce il principio di legalità. La Corte Costituzionale, nel 1997, e anche nel 1970, chiarisce che questa norma vuole evitare che ci siano delle funzioni di consiglieri comunali che siano confliggenti con gli interessi comunali o ci siano delle situazioni che possano compromettere l'imparzialità anche astrattamente del consigliere; infatti, una sentenza del 1970 chiarisce che le incompatibilità sono, per loro natura, caratterizzate da un duplice riferimento a due posizioni, il cui simultaneo esercizio è ritenuto lesivo degli interessi pubblici dei quali il titolare del mandato elettivo deve assicurare la tutela. L'incompatibilità, a differenza dell'ineleggibilità, che vizia la stessa investitura elettorale, può essere rimossa dall'interessato, questa è una cosa interessante, che l'incompatibilità, se vi fosse, e così valutasse il Consiglio, può essere rimossa dall'interessato anche dopo l'elezione; quindi, non è una cosa costitutiva, è una cosa che qualora ci fosse, si può in qualche modo togliere, perché attinente a un divieto di esercizio contemporaneo tra elezioni e ufficio ed attività incompatibile.

Vado avanti velocemente, perché poi il parere ve l'ho lasciato.

Qual è un'altra cosa che va chiarita? Che il diritto di essere eletti, il cosiddetto “elettorato passivo”, è un diritto assoluto, politico e personalissimo, quindi è un diritto forte, che il nostro ordinamento considera fondamentale e inviolabile, articoli 2 e 51 della Costituzione ed è un diritto che può essere limitato solo qualora vi sia un diritto confliggente di pari peso, di pari valore che va temperato e deve avere un pari rilievo costituzionale. Quindi, qualsiasi limitazione di questo diritto a essere eletti deve essere tipica, precisa e tassativa per evitare incertezze e contraddittorietà; non si possono fare interpretazioni analogiche e per quanto riguarda le disposizioni in materia di incompatibilità, la giurisprudenza chiarisce che possono essere oggetto di un'interpretazione estensiva, cioè sono tipiche, ma si possono interpretare in senso lato per come è costruita la norma dell'articolo 63, che ha resistito a diverse richieste di incostituzionalità, in particolare. Pertanto, va conciliato il rigore interpretativo delle norme con l'esigenza di non privare il contenuto precettivo, cioè è vero che sono cause tipiche, però se le interpretiamo non in modo oggettivamente chiaro ed estensivo rischiamo di non avere il contenuto di queste forme di incompatibilità e a questo punto è la Cassazione, che forse ci aiuta nel 2003, dicendo che l'incompatibilità sottende a un conflitto di interessi anche se potenziale, quindi la Cassazione ci dice che non deve essere necessariamente concreto o quantomeno un giudizio di inopportunità dell'esercizio contemporaneo della carica elettiva o di altra privata o pubblica ricoperta dal candidato, quale causa distorsiva meno grave della composizione politica non produce l'invalidità delle elezioni, ma è sanabile mediante il successivo abbandono del *munus* ricoperto entro un termine di legge, che è quello che ci dà l'articolo 69 del Testo Unico, che è la procedura per questo tipo di criticità.



Questo di cui vi ho parlato costituisce una valutazione generale di diritto. A questo punto mi accingo ad analizzare quali siano gli aspetti costitutivi dell'articolo 63, comma 1, numero 2 del Testo Unico, ragionando sulla giurisprudenza esistente.

Cominciamo a dire che esistono due tipologie di condizioni per incappare in questa forma di incompatibilità; una condizione di natura soggettiva e una di natura oggettiva. Quella soggettiva dice: «Il soggetto in questione deve rivestire una qualità di titolare», per titolare si intende di impresa individuale, «di amministratore di una società o di un ente o dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento», institore, procuratore di impresa commerciale, direttore generale. L'ampia formulazione di queste qualità mostra che le stesse debbano risolversi in poteri di gestione e/o di decisione e dimostrano la legittimità del ricorso a un'interpretazione estensiva di questa disposizione. La giurisprudenza di settore, inoltre, ritiene che gli avverbi "direttamente" o "indirettamente" menzionati nella disposizione vadano riferiti non già alle condizioni oggettive, bensì a quelle soggettive e cito di seguito la giurisprudenza. Ricomprendono non solo il soggetto titolare amministratore o amministratore con poteri di rappresentanza o di coordinamento, al quale il conflitto di interessi sia immediatamente e formalmente riferibile, ma anche con uno scopo chiaramente anti-elusivo chi, aldilà della qualità soggettiva di colui che partecipa formalmente all'appalto, debba, secondo le circostanze del caso concreto, considerarsi come il reale portatore dell'interesse particolare, potenzialmente confliggente con quelli generali connessi all'esercizio della carica elettiva» e qui si parla anche ovviamente di interposizione fittizia di persona oppure l'amministratore di fatto, sostanzialmente. Poi abbiamo le condizioni di natura oggettiva. «Occorre che il soggetto in questione abbia parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni e appalti nell'interesse del Comune, dell'ente. Questa locuzione, aver parte», ci dice la giurisprudenza, «allude alla contrapposizione tra l'interesse particolare del soggetto, in ipotesi incompatibile, e l'interesse del Comune che è istituzionalmente generale, in relazione alle funzioni attribuitegli»; quindi allude alla situazione di potenziale conflitto di interessi, in cui si trova il predetto soggetto rispetto all'esercizio imparziale della carica elettiva; in altri termini, a titolo esemplificativo, se un imprenditore ha partner, nel senso detto, in un appalto, al quale l'ente locale è interessato, lo stesso non è idoneo, secondo quello che dice il noto legislatore, ad adempiere imparzialmente i doveri connessi all'esercizio della carica elettiva e a questo punto vi risparmio l'ulteriore commento della giurisprudenza sulla distinzione di "aver parte" ed "essere parte", vi leggete il parere, perché altrimenti sarei veramente molto lungo.

Per quanto riguarda i servizi, esazioni di diritti, somministrazioni appalti sono usati al plurale, quindi la genericità è evidente, per cui i termini vanno intesi nel senso più ampio dell'attività svolta nell'interesse del Comune. La Cassazione ha chiarito che la circostanza che il legislatore abbia utilizzato il termine "servizi" al plurale, senza altre specificazioni e/o qualificazioni, se non quella di trattarsi di servizi di interesse del Comune, legittima l'interprete a comprendere in essere qualsiasi tipo di servizio svolto nell'interesse del Comune, questo punto essenziale nel caso di specie, merita un approfondimento sul concetto di servizio, che non allude soltanto ai servizi pubblici locali, ivi compresi i cosiddetti "servizi sociali", come sono tradizionalmente intesi, gestiti in proprio all'ente locale o affidati alla gestione di altri soggetti, pubblici o privati, concessione o convenzione, ma vi rientra qualsiasi tipo di servizio svolto nell'interesse del Comune. Questa è la Cassazione del 2004. In definitiva, l'espressione si riferisce a tutte quelle attività che l'ente locale, nell'ambito dei propri compiti istituzionali e mediante l'esercizio dei poteri normativi e amministrativi attribuitigli fa e considera proprio. Il servizio nell'interesse del Comune è pubblico e può comprendere una qualsiasi



attività istituzionale del Comune o una fase di essa, organizzata in servizio e qui abbiamo sempre la Cassazione.

Poi c'è un parere dell'ANCI che conferma.

Il terzo elemento che fonda il profilo oggettivo è l'attualità del conflitto di interessi, anche solo potenziale; secondo la Cassazione, infatti, il legislatore, usando nell'espressione "ha parte", il tempo presente indicativo, vuole significare da un lato che la condizione oggettiva dell'incompatibilità di interessi, anche se potenziale, deve esistere attualmente, *hic et nunc*, direi io, vale a dire che nel momento dell'elezione e per l'altro che la partecipazione all'appalto, quale impedimento all'esercizio della carica elettiva, dura nel tempo fintanto che essa possa dirsi sussistente, vale a dire, dal momento iniziale della partecipazione stessa sino al suo esaurimento e quindi fino all'esaurimento del potenziale conflitto di interessi, restando sempre salva la facoltà del soggetto incompatibile di rimuovere la relativa causa, nei tempi e nei modi previsti dalla legge.

Vado avanti.

Io cerco di essere veloce, ma la materia è complicata.

A questo punto, ricordo qual è la procedura di contestazione delle cause di incompatibilità, gli articoli 69 e 70 la disciplinano; per prima cosa, la contestazione spetta al Consiglio comunale, questa è la prima regola, la contestazione su una causa di incompatibilità è del Consiglio comunale, io emetto un parere e voi lo valutate e date le vostre opinioni su questo; l'amministratore locale ha diritto, in dieci giorni, di formulare osservazioni o di eliminare la causa di incompatibilità, in quanto non basta affermare la causa, è giusto che ci sia un contraddittorio e che chi ha questo tipo di difficoltà possa dire la sua, giustamente direi io.

Poi c'è l'azione popolare, che non è il nostro caso.

Nei dieci giorni successivi alla scadenza del menzionato termine, il Consiglio delibera in maniera definitiva rispetto alle valutazioni che ha fatto l'amministratore, il quale può dire "no io controdeduco e dico che sono a posto", oppure dico "no rispetto a questo aspetto qui segnalo che la mia causa di incompatibilità l'ho rimossa" perché è un aspetto che si può rimuovere. Dopodiché, nei dieci giorni successivi il Consiglio delibera in maniera definitiva successivamente se sussiste la causa di incompatibilità e invita l'amministratore a rimuoverla oppure di scegliere per la carica da mantenere. Se nei successivi dieci giorni l'amministratore non provvede alla rimozione della causa, il Consiglio lo dichiara decaduto. Questo è l'articolo 69 del Testo Unico.

Non si può applicare, in questo caso, l'articolo 78, comma 2 del TUEL, che vi andate a visionare nel mio parere, per essere più veloci.

A questo punto, volevo concludere su questa fattispecie, quella che è l'opinione di chi scrive, che non necessariamente è l'opinione del Consiglio: 1) ritengo che possa essere ricorrente l'elemento soggettivo sopra descritto, il consigliere Tardella riveste tuttora la carica di amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della Maceratese, come da visura camerale fatta; l'atto di concessione del campo di Collevario, che concettualmente è già un servizio nel contratto, può integrare la condizione oggettiva contemplata dalla norma con il richiamo di detto termine sia in considerazione dell'oggetto che delle finalità del contratto e sia tenuto conto della durata che ha scadenza del 2031. L'affidamento di servizi di manutenzione indicati nella Convenzione per l'impianto di Helvia Recina potrebbe costituire sia appalto che servizio; da un'analisi dettagliata dei contenuti dei contratti vigenti tra società sportiva e amministrazione comunale potrebbe portare a ritenere che si abbia luogo ad appalti o servizi nell'interesse del Comune e nel dettaglio sarebbero tali: il servizio di manutenzione ordinaria; la risistemazione del manto erboso e apposizione di transenne in occasione degli incontri di



calcio per ciò che concerne il contratto dell'Helvia Recina; il servizio di gestione degli impianti sportivi di Collevario, la posa in opera del terreno di gioco in erba sintetica e la realizzazione di idoneo impianto di illuminazione e manutenzione. L'interessato, per la qualifica rivestita, considerato l'assetto degli interessi dedotti in contratto, potrebbe apparire al Consiglio comunale portatore di un proprio specifico e particolare interesse, contrapposto a quello generale dell'ente locale committente; l'attualità della partecipazione appare a chi scrive ricorrente, soprattutto in relazione al campo di Collevario, perché la concessione scade nel 2031.

Devo doverosamente chiarire che le norme di cui parliamo sono un po' criptiche, sono scritte in un modo in parte atecnico, io lo devo questo al Consiglio e anche la giurisprudenza evidenzia questo aspetto; in particolare, potrebbe essere rilevante, a mio avviso, che il Consiglio comunale analizzi il caso, anche in contraddittorio con le valutazioni del consigliere interessato; infatti, anche ascoltando e analizzando le disposizioni contrattuali attraverso un'analisi fattuale, l'organo consiliare potrebbe valutare e indagare circa la ricorrenza di elementi costitutivi della fattispecie normativa, seppure la *ratio* della prescrizione legislativa consista per costante giurisprudenza, nella prevenzione di conflitti di interessi anche potenziali, non ci sono, non si rinvengono specifici interventi concernenti valutazioni in ordine agli effettivi poteri di ingerenza dell'eletto, consigliere nel nostro caso, su un servizio, un appalto gestito, tale da determinare un'incompatibilità piuttosto che un dovere di astensione; ciò necessiterebbe di un'analisi, nel caso della conflittualità potenziale, in ragione degli specifici poteri connaturati alla carica; questa interpretazione non mi sembra consentita dal dettato normativa, sia per la sua natura di incompatibilità strutturale e/o statica, sia perché non è prevista alcuna differenziazione nell'applicazione della norma, ma in ragione della diversa carica dell'interessato, anche per garantire le esigenze di tassatività e di determinatezza; quindi, la giurisprudenza dice questo. Va detto anche che il Consiglio comunale, aldilà dei singoli casi tassativi, ha un caso specifico di competenza in materia di indirizzo e controllo politico-amministrativo sull'attività e quindi anche sugli atti del Comune.

Dopodiché, nel mio parere esamino la fattispecie di cui all'articolo 63, comma 1; io, quest'analisi l'ho fatta e la trovate nel parere, ma, ripeto, onde evitare di essere più verboso di quanto non lo sia già in questo momento, ve la risparmio e su questo aspetto concludo, dicendo che a mio avviso non rientriamo nell'articolo 61, comma 1, numero 1, cioè il caso su cui dovete fare delle valutazioni, a mio avviso non è il caso dell'articolo 63, comma 1, numero 1, ma l'altro che vi ho appena illustrato, perché il numero 1 manca la continuità nella relazione, l'aspetto facoltativo, la consistenza e nel mio parere, io concludo che non ci rientriamo, perché mancano le quote, manca la facoltatività e infine le erogazioni che la società percepisce sono legate a una convenzione con un rapporto di sinallagma e non si tratta di sovvenzioni ma di pagamento di servizio in conto prezzo.

Terminata quest'analisi, e vado a concludere, arrivo alla sintesi di questa mia personale valutazione. Chi scrive ritiene che vi siano i presupposti per la contestazione di cui all'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo numero 267/2000; qualora il Consiglio comunale aderisse a tale logica, ciò consentirà di procedere con un giusto contraddittorio, chiarendo al Consiglio comunale la posizione dell'interessato consigliere, rispettandone le prerogative e potendo valutare aspetti ad oggi non emersi né in fatto né, quindi, in diritto in altra parte. Resta, comunque, ferma la competenza dell'organo consiliare nell'adozione di ogni decisione al riguardo e fatto sempre salvo il sindacato giurisdizionale.



Del Gobbo – Consigliere anziano

Prima di passare alla discussione, chiedo ai consiglieri se vi sono altri casi di contestazione.

Bene, passiamo, quindi, alla discussione, ricordando che possono partecipare tutti i consiglieri neo eletti. Quindi, sono aperte le prenotazioni per la discussione stessa.

Prego, consigliere Pantanetti.

Pantanetti – La città di tutti

Grazie, Presidente.

Preliminarmente, ringrazio il Segretario per il parere così puntuale e dotto che ha cercato di spiegare in questi quindici o venti minuti; allo stesso tempo, però, ritengo, qui parlo a titolo personale, ma credo che anche altri consiglieri come me, prima di riuscire a metabolizzare tutti gli elementi che sono contenuti in questo parere, probabilmente avrebbero bisogno, ho bisogno di un tempo diverso rispetto a quello che attualmente ho a disposizione. Quindi, ritengo difficile oggi riuscire a esprimere un voto, anche nell'ottica che il diretto interessato, così come lei puntualmente ci ha fatto presente, ha tutta la possibilità di poter fare le sue memorie, le sue controdeduzioni e rappresentarci probabilmente un quadro diverso rispetto a quello che lei ci ha rappresentato in questo parere.

Detto questo, non è che noi vogliamo esimerci dall'esprimere un nostro voto, oggi, in quest'assise, ma ritengo che per compostezza, per rispetto anche dei diritti di ogni singolo consigliere, anche nell'ottica di una spada di Damocle come è quella dell'incompatibilità, che laddove la consigliera Tardella abbia la volontà, la voglia di controdedurre a questo suo parere, ha tutto il diritto, così come noi consiglieri comunali, prima di poter esprimere un nostro parere, abbiamo anche il diritto di conoscere quello che ci verrà detto da parte della diretta interessata.

Ho fatto tutta questa premessa per dire che io non so se sia possibile, ma prima di andare direttamente al voto, potremmo anche ascoltare, alla fine di un procedimento amministrativo che si apre inevitabilmente, laddove la consigliera Tardella dovesse decidere di resistere a questo suo parere, di rinviare il voto a quella data e a una successiva riunione di quest'assemblea, in modo tale da avere prima di tutto la possibilità di capire e sentire quello che può dire e che ci dirà la consigliera Tardella e anche la possibilità di studiare, da un punto di vista oltre che fattuale anche di diritto, quanto contenuto in questo parere e le successive memorie che probabilmente ci verranno consegnate.

Grazie.

Del Gobbo – Consigliere anziano

Grazie, consigliere Pantanetti. Se ci sono altri interventi.

Consigliera Tardella, prego.



Tardella – Macerata capoluogo con Mariella

Buonasera.

Intanto ringrazio il dottor Pantanetti. Ringrazio anche di poter leggere che operiamo nell'interesse del Comune e della Provincia, questo è un fatto che per una società privata, per una srl privata è francamente emozionante, in qualche modo anche ci rende orgogliosi.

Per quanto mi riguarda, penso e ritengo di non avere motivi di incompatibilità con la carica che ho accettato, che ho regolarmente accettato; ritengo di non essere in stato di incompatibilità e mi riservo di dare compiuta risposta entro i termini di legge a me concessi e previsti dall'articolo 69 del Testo Unico degli Enti Locali.

Grazie.

Del Gobbo – Consigliere anziano

Grazie, consigliera Tardella. Se ci sono altri interventi.

Prego, Segretario.

Montaccini – Segretario generale

Vorrei fare chiarezza sulla procedura per i consiglieri.

Vi leggo l'articolo 69 del Testo Unico per le vostre libere valutazioni.

Articolo 69 recita: «Contestazione delle cause di ineleggibilità o incompatibilità. 1). Quando, successivamente alle elezioni, si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità, ovvero, esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo, il Consiglio di cui l'interessato fa parte, gliela contesta. 2). L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità. 3). Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, ai sensi del successivo articolo 70, il termine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso. 4). Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, il Consiglio delibera definitivamente e ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o a esprimere, se del caso, l'opzione per la carica che intende conservare. 5). Qualora l'amministratore non vi provveda nei successivi dieci giorni, il Consiglio lo dichiara decaduto; contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio. 6). La delibera deve essere, nel giorno successivo, depositata nella Segreteria del Consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi a colui che è stato dichiarato decaduto. Le deliberazioni 7). di cui al presente articolo, sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore».



Del Gobbo – Consigliere anziano

Grazie, Segretario Montaccini. Ci sono altri interventi da parte dei consiglieri?
Prego, consigliere Sacchi.

Sacchi – FI

Intervengo molto sinteticamente, nel tentativo di fornire un contributo sulla linea suggerita dal consigliere Pantanetti.

Vado a memoria. La scorsa volta si presentò, all'insediamento dello scorso Consiglio comunale, quindi parliamo del 2010, una problematica simile, che però venne risolta in maniera diversa. Io mi permetto di suggerire, seppure irritualmente, Segretario, vediamo se lei ci aiuta poi a trovare la possibilità di addivenire a questa soluzione mediana, di attendere qualche giorno la formazione delle Commissioni consiliari, e siccome la Commissione I, io leggo il cominato disposto dall'articolo 36 del regolamento e l'articolo 41; l'articolo 41 attribuisce alla Commissione consiliare I anche la funzione di garanzia delle prerogative degli eletti e quindi saremmo un po' in quell'alveo; ora, io chiedo al Segretario se è possibile, mi rendo conto che ci sarebbe un po' una forzatura della procedura che lei ci ha letto, di questo me ne rendo conto per primo, ma intendo lo stesso dare questo contributo, interessare eventualmente la I Commissione, che potrà, se del caso, nei tempi più brevi possibili una volta formata, approfondire la situazione sollevata dal consigliere Tacconi e inerente alla collega Tardella, insieme alle altre, di cui non conosciamo ancora, quindi ci dà tempo di approfondire eventuali altre situazioni, e approfondire anche incompatibilità che potrebbero emergere nelle prossime ore e nei prossimi giorni; quindi, ecco, io, fermandomi a questo caso che è emerso oggi e di cui il suo parere documentato ha trattato, chiedo al Segretario di poter inserire questo mio suggerimento nella procedura, anche se mi rendo conto che non sarà facile; ecco, questo mio intervento aveva soltanto l'intento di un contributo in questo senso.

Marchiori – FI

Qualora, Presidente, non fosse possibile l'ipotesi sollecitata dal capogruppo Sacchi, e in qualche modo sposando l'intervento del consigliere Pantanetti, ritengo che decidere in questo momento, senza il tempo necessario per approfondire la questione che, come ci ha detto il Segretario, è assolutamente complicata, tenuto anche conto che l'interessata, signora Tardella, ha espresso una conclusione a fronte di un ragionamento che ancora non ha esposto, ma la conclusione è assolutamente determinata, e che quindi ci troviamo a prendere una decisione improvvisata, ma di un'importanza enorme, perché coinvolge gli interessi di un consigliere comunale, coinvolge gli interessi indiretti del suo elettorato, ma anche gli interessi di noi consiglieri, che comunque esprimiamo una valutazione, una valutazione



che non può essere politica, deve essere una valutazione assolutamente di diritto, perché se fosse politica, rischieremmo di sconfinare in quello che anche la Suprema Corte, in una sentenza che ho rinvenuto in un esame anche per me frettoloso, che ho fatto in questi due giorni, la 18.128 del 19 dicembre 2002, la quale va a precisare che le decisioni assunte dal Consiglio comunale non influenzano minimamente quelle che poi eventualmente saranno prese dall'organismo giurisdizionale, perché quand'anche noi oggi dovessimo decidere in un senso o nell'altro, vi sarebbe comunque la libertà dell'interessata nell'un caso o dell'azionariato popolare dall'altro, cioè di qualsiasi elettore, di proporre ricorso giurisdizionale, laddove l'organismo giurisdizionale andrà a decidere assolutamente secondo diritto; in questa pronuncia la Cassazione spiega proprio che la decisione giurisdizionale può non uniformarsi a quella del Consiglio comunale proprio perché la decisione del Consiglio comunale può anche essere influenzata da motivazioni politiche; qui fa l'esempio dell'ipotesi di salvataggio di un consigliere di maggioranza da parte della propria maggioranza; in questo caso, ritengo che una decisione assunta nell'immediato possa essere una decisione più prudentiale o più politica da parte di noi consiglieri, che abbiamo conosciuto della causa di incompatibilità due giorni fa attraverso una nota, ma soprattutto mezz'ora fa attraverso il suo parere, che senz'altro condivido in molti passaggi, avendolo studiato privatamente, e che soprattutto ha un'importanza fondamentale sul concetto di vigilanza, che lei stesso esprime in modo approfondito, per cui ritengo che una pausa di riflessione, qualora non fosse possibile l'ipotesi avanzata dal consigliere Sacchi, una pausa di riflessione sia quantomeno dovuta.

Del Gobbo – Consigliere anziano

Mi scuso di non aver presentato l'intervento appena concluso del consigliere Marchiori.
Prego, consigliere Marcolini.

Marcolini – PD

Se eventualmente votiamo, è sospesa la questione, visto che ci sono dieci giorni di tempo, oppure decade da subito; ce lo dica chiaramente.

Del Gobbo – Consigliere anziano

Io direi di dare la parola al Segretario Montaccini.
Prego, Segretario.



Montaccini - Segretario generale

Cerco di rispondere nell'ordine.

Consigliere Sacchi, penso che sia difficile ipotizzare la presenza di Commissioni senza un'avvenuta convalida degli eletti, se ho ben capito, una convalida va comunque esaminata in qualche modo.

Al consigliere Marchiori, dico che condivido l'aspetto in diritto, ovvero che la valutazione giurisdizionale è autonoma, sono d'accordo con lei; nel mio caso c'è una valutazione tecnica, nella quale non si va a decidere, cioè, io rispetto a una segnalazione formalizzata da due consiglieri comunali che mi evidenziano una difficoltà, ho fatto una mera analisi tecnica nel giro di un giorno, praticamente, perché mi è arrivata due giorni fa, c'era la domenica in mezzo, l'ho ultimata stamattina, ve la sottopongo e in merito all'aspetto della non definitività, che è la terza domanda dell'ultimo consigliere, Marcolini, vi rispondo, nel senso che nel caso il Consiglio avesse un dubbio o comunque ritenesse che vi siano i presupposti perché ci sia una forma di incompatibilità, il Consiglio comunale oggi, se votasse, non farebbe decadere nessuno; questo è un aspetto che ci tengo a dirlo: l'articolo 69 dà ampie garanzie al consigliere comunale di contraddittorio, questa è una cosa importante, la domanda dell'ultimo consigliere è una domanda risolutiva, a mio modo di vedere, per i consiglieri presenti, è di dire se ci sono elementi per ritenere, come mi è stato segnalato formalmente da due soggetti, consiglieri comunali, io ho fatto la mia analisi in diritto, il Consiglio oggi potrebbe non convalidare la posizione del consigliere Tardella e contestare l'incompatibilità, ma il consigliere Tardella, come giustamente ha chiarito pochi minuti fa, si riserva di dire la Sua, ovvero non si può pensare che un Consiglio comunale in prima seduta contesti e faccia decadere qualcuno; non esiste, non è possibile, è contro legge; invece, è possibile, avendo questo la norma chiarito, che il Consiglio contesti e sia garantito un contraddittorio ampio, come regolamentato dall'articolo 69. Quindi, a domanda rispondo che rispetto a una possibile votazione del Consiglio di questa sera, che non convalidi, il Consiglio può anche convalidare tutti, oppure in alternativa convalida di una serie di consiglieri comunali e per quello, per il quale c'è una motivazione di contestazione, esaminata da me nel parere, fa la contestazione, ma il consigliere Tardella ha tutto il diritto di far presente nella prossima seduta e con controdeduzioni la sua posizione, convincendo il Consiglio e anche il sottoscritto della bontà della sua posizione. Non so se sono stato chiaro, ovvero, oggi non si fa decadere nessuno.

Del Gobbo – Consigliere anziano

Grazie, Segretario. Ci sono altri interventi?

Prego, consigliera Pantana.

Pantana – FI

Grazie, Presidente.



Io ho letto e ho approfondito in maniera veloce, per cui non ho misurato le parole, scusatemi di questo, perché l'ho letto adesso, quando mi è stato dato, però vorrei capire una cosa; in questo parere si disquisisce su una diversa giurisprudenza, una diversa normativa, c'è sempre questo contraddittorio, ma non arriviamo a una vera conclusione circa una vera incompatibilità, che sia accertata.

Io credo questo, ovvero che nel momento in cui c'è un'accettazione di una candidatura e una dichiarazione di assunzione di responsabilità, perché prima si diceva che quello dell'elettorato passivo è un diritto assoluto, sappiamo tutti cosa significa, significa che è un diritto che in qualche maniera non può essere leso; va bene quello che diceva adesso il Segretario, ovvero che noi potremmo votare allo stesso tempo non decade niente e nessuno; io credo che, però, daremmo secondo me un segnale che in qualche maniera forse sì, questa volta, andrebbe contro quello che è questo diritto e questa volontà di chi ha voluto oggi qui Mariella. Allora, credo che non è una questione di dire che dobbiamo comunque decidere, perché oggi dobbiamo dire se siamo convalidati oppure no, se siamo un Consiglio che potrà da domani deliberare sulle questioni oppure no; credo che forse quello che diceva prima il consigliere Pantanetti non è tanto la riflessione, perché io ho già la mia idea, già ce l'ho dentro di me, io credo nella buona fede del consigliere Tacconi, perché lo conosco da tanti anni, so che lui lo fa per il bene della comunità, per il bene del Consiglio, perché ci sia un Consiglio che giustamente possa legittimamente deliberare su tante questioni, speriamo consigliere Tacconi, che arrivino in Consiglio comunale, però è anche vero che non possiamo far finta di niente, non possiamo far finta che non ci sia un consigliere eletto, che non ci sia una situazione non palesata, perché io non vedo nel parere, nelle conclusioni si dice che ci sono i presupposti per la contestazione, quindi credo che questo sia naturale, è ovvio, è chiaro che lo possiamo fare, però è anche vero che in questo parere non trovo ancora una posizione, giustamente il Segretario ci espone la varia normativa, ma non trovo ancora il motivo di questo, non lo troviamo perché non sappiamo, e giustamente questo deve essere fatto, il parere dell'altra parte, perché la situazione va conosciuta nella sua totalità; noi sappiamo quali sono le convenzioni, sappiamo quello che fa il Comune, sappiamo qual è la situazione, ma non abbiamo oggi sott'occhio il parere della consigliera Tardella, sul quale oggi, allora, avremmo potuto si decidere se andare avanti oppure no. È ovvio che oggi la consigliera non ce lo poteva dare, però io credo che non possiamo oggi assumerci questa responsabilità di decidere un qualcosa sul quale non conosco la contropartita, perché posso solo sapere quella che è la convenzione del Comune, perché sono atti pubblici, li conoscono tutti, basta andare sul sito e si vede come è la situazione, così come riportato nel parere, 5 mila euro, 10 mila euro, 20 mila euro, tutto quello che è, ma io ad oggi non conosco la posizione della dottoressa Tardella. Allora, quando avrò chiarito il suo parere, la sua situazione, quando avrò chiarito la sua deduzione, indubbiamente a quel punto potrò decidere se instaurare un contraddittorio, come è giusto che sia, oppure no. Ad oggi, non siamo, secondo me, nelle condizioni di farlo, non sarebbe giusto, non sarebbe corretto e non sarebbe il lavoro che a mio parere siamo chiamati a fare, ovvero quello della rappresentatività più ampia, perché questo è il Consiglio comunale, la rappresentatività più ampia di tutti gli elettori che ci hanno votato, e Mariella è stata votata, quindi non renderemmo un servizio a chi in questo momento si vede rappresentato dalla dottoressa Tardella.

Io, quindi, fino a quando non avrò questo parere, mi riservo, non voterò nessuna di queste condizioni, perché non le trovo corrette da un punto di vista procedurale e se vogliamo anche da un punto di vista morale, non me la sento.

Grazie.



Del Gobbo – Consigliere anziano

Grazie, consigliera Pantana.

Do la parola alla consigliera Rogante.

Rogante – PD

Presidente, qualora fosse possibile, chiedo di convalidare l'elezione alla carica di consiglieri comunali, ad eccezione della consigliera Tardella, in modo che il Consiglio risulti immediatamente operativo e in possesso dei propri poteri e la consigliera Tardella abbia il tempo di fornire le controdeduzioni ai termini di legge.

Grazie.

Del Gobbo – Consigliere anziano

Prego, consigliera Menghi.

Menghi – Comitato Anna Menghi

Grazie, Presidente.

Io vorrei dire due sole cose per portare nell'alveo giusto la discussione.

Qui non stiamo discutendo di questioni morali, e questo ci dovrebbe far riflettere sul motivo per cui i cittadini hanno perso fiducia nei confronti della politica. Dico questo, perché a prescindere dal parere del Segretario, che ci è stato dato un attimo fa, c'è una responsabilità da parte di ogni singolo consigliere comunale, quando ci è arrivata la comunicazione, ma io vado oltre Segretario, c'è una personale responsabilità della struttura Comune, perché la situazione, qui non voglio anticipare il mio personale parere che sarebbe il mio personale parere, che ho chiaramente approfondito tecnicamente, perché credo che ci fossero le condizioni, i tempi e i modi per poterlo fare; mi è dispiaciuto, quello sì, il tono della consigliera Tardella, che in maniera tranchant, dice di non essere non compatibile, ma credo che il parere del Segretario sia stato molto chiaro, credo che lui lo abbia esposto in maniera delicata, come è sua consuetudine, credo che chi lo abbia conosciuto in questo anno e mezzo, abbia avuto modo di apprezzare la sua delicatezza, perché ce lo ha detto prima, non vuole passare davanti al Consiglio comunale, che deve comunque votare la convalida e ci ha anche detto chiaramente che convalidare, che è un fatto dovuto, dobbiamo passare per questa convalida, perché avremo un Consiglio comunale forse anche illegittimo, quindi, non si può, mi scusi consigliera Rogante, non è che



possiamo convalidare tutti meno che uno, convalidiamo e poi ci saranno i tempi e i modi, come ci ha detto il Segretario poc'anzi, per chiarire posizioni, che sono posizioni tecniche, qui mi piace riportare la discussione su un principio, in merito al quale quest'amministrazione ci ha anche detto, poi ne discuteremo nell'atto della presentazione del programma, il famoso principio di legalità; quindi, addirittura dico, ma qualcuno, la struttura, dal momento che la situazione della Maceratese è più che evidente, non credo che ci sia nulla da interrogare o da approfondire, anzi mi domando, Segretario, se per caso qualcuno ha tentato e che non dobbiamo, in questa città, demandare tutto ai giornali, perché mi pare che la nota del consigliere Tacconi prenda le fila e fa riferimento a un articolo di giornale; la struttura, qualcuno ha evidenziato che forse c'era un problema nei confronti della consigliera Tardella? Nessuno se ne è accorto?

Montaccini – Segretario generale

La struttura non ha evidenziato formalmente alcuna forma di incompatibilità, tuttavia mi è giunta una nota da parte del consigliere e quindi ho approfondito.

Del Gobbo – Consigliere anziano

Grazie, Segretario.
La parola al consigliere Luciani.

Luciani – Idea Macerata Marche 2020

Grazie, Presidente.
Siccome la situazione è abbastanza seria, stiamo parlando di un'elezione o no di un consigliere comunale, sono d'accordo con la consigliera Rogante di iniziare in quel modo e poi daremo i dieci giorni per arrivare alla soluzione, perché altrimenti così non ne usciamo.
Grazie.

Del Gobbo – Consigliere anziano

Grazie, consigliere Luciani.



Do la parola al consigliere Mandrelli.
Prego.

Mandrelli – PD

Nella premessa che una delle grandi emergenze di questo Paese, e la discussione di questa sera lo sta dimostrando, è l'emergenza normativa, siamo soffocati da una superfetazione di norme, da una serie di interpretazioni che si contraddicono con se stesse fino alla Cassazione a sezioni unite, che ormai dice tutto e il contrario di tutto sulla stessa materia, non è uno scherzo, perché questo significa che non siamo più un Paese civile; si stanno mescolando, in questa discussione, profili relativi all'incandidabilità, all'ineleggibilità e all'incompatibilità. Da questo punto di vista, credo che il cortesissimo parere e molto rispettoso delle competenze di questo Consiglio, reso dal nostro Segretario Montaccini vada però preso per la sua sintesi; delle due ipotesi che si avanzano di possibile incompatibilità, l'una viene categoricamente esclusa, l'altra viene ritenuta possibile; io capisco che avrebbe aiutato tutti noi un'espressione di parere affermativa chiara, ma se il Segretario generale, che è qui a garantire la correttezza e il rispetto del principio di legalità dei lavori del Consiglio, egli stesso è dubbioso e dice che è una cosa possibile, io francamente in questa fase, essendo possibili strumenti alternativi per far dichiarare l'incompatibilità di un consigliere comunale, ci sono stati ricordati, ivi compresa l'azione popolare, sulla base di questo parere, a livello personale, non me la sento di chiedere che venga accertata da questo Consiglio l'incompatibilità e per quello che mi riguarda possiamo procedere con la convalida degli eletti, perché, ripeto, chi ha dubbi, ha tutte le strade per coltivarli al di fuori di questo Consiglio.

Del Gobbo – Consigliere anziano

Grazie, consigliere Mandrelli.
Do la parola al consigliere Tacconi.
Prego.

Tacconi – UdC

È giusto che io chiarisca una cosa.
Avendo un po' di esperienza di questo Consiglio comunale, vorrei anche dire che mi meraviglio che un consigliere comunale, pur con esperienza e con un titolo di studio di terza media, però strada facendo ho visto che i miei professori di terza media del 1954 mi hanno insegnato molte cose, che non ho visto



ripetere in lauree presenti, e non voglio offendere nessuno, mi meraviglio che tanti avvocati non abbiano capito che in tempi come questi, difficili, molto difficili per la politica, c'era qualcuno di noi che sosteneva che la politica non è credibile, e io dico che non lo è anche per colpa di chi ha speso per una laurea oppure ha speso per diventare un professionista forense. Questo è voler bene alla consigliera Tardella, perché quello che ha dato la consigliera Tardella, a livello di Sportiva Maceratese, lo abbiamo vissuto e io l'ho fatto profondamente, mi piace, ma non possiamo mettere in difficoltà la signora Tardella con un impegno così importante che si affronta nel campionato di calcio, con città così importanti che verranno a Macerata e con questa spada di Damocle sulla testa. Allora, cari laureati in legge, perché vi meravigliate? Perché non fate il vostro dovere? Proprio anche perché siete diventati consiglieri comunali, fatelo il vostro dovere, non dovete farvi umiliare, e qui lo pretendo, da uno che aveva otto in italiano, ma ho la licenza media. A me, in quanto uomo politico, interessa la gestione corretta e l'inizio corretto di questo Consiglio comunale, perché siamo sotto gli occhi di tutti; oggi ci siamo distratti per questo cavillo, poi abbiamo le presidenze, ma fuori ci aspetta un duro lavoro, un duro lavoro per la città, per la quale noi abbiamo accettato un programma molto interessante per la città.

Volevo chiarire solo questo; io l'ho fatto, perché ricordo alcuni presidenti del passato, per i quali l'incompatibilità è costata, e ci siamo salvati in calcio d'angolo, per rimanere nel discorso calcistico. Quindi, signora Tardella, l'ho fatto solo per il bene suo e per il bene di questa città. Solo per questo, non per altro, perché ci tengo alle istituzioni e ci tengo a che un Consiglio comunale dopo questi problemi affronti i veri problemi della città, i veri problemi dei giovani.

Grazie.

Del Gobbo – Consigliere anziano

Grazie, consigliere Tacconi.

Ci sono altri interventi da parte dei consiglieri?

Do la parola al Segretario Montaccini per ulteriori chiarimenti.

Prego, Segretario.

Montaccini – Segretario generale

Leggo testualmente il finale del mio parere, per chiarezza.

«In conclusione, a seguito dell'analisi sopra riportata, chi scrive ritiene che vi siano i presupposti per la contestazione di cui all'articolo 63, comma 1, numero 2 del decreto legislativo 267/2000». E poi c'è il discorso sul giusto procedimento e sul contraddittorio; quindi, io, per la mia parte, ritengo che ricorre la contestabilità della fattispecie.



Del Gobbo – Consigliere anziano

Grazie, Segretario.
Prego, consigliere Micozzi.

Micozzi – PD

Grazie.

Il parere del Segretario è molto chiaro, ma fa riferimento a una conclusione, in cui dice che ci sono i presupposti per la contestazione, ma la contestazione c'è stata, è questo il problema, perché allora se la contestazione esiste e la facciamo propria, poi dopo rispetteremo le procedure che la legge prevede e che sono garanzia del contraddittorio e degli interessi da entrambe le parti. Io credo che sia questa la conclusione da portare avanti, d'accordo?

Quindi, noi eccepiamo questa contestazione, se c'è, e chiediamo che venga portata a definizione questa procedura, perché altrimenti rimaniamo in una discussione che non ha né inizio né fine.

Del Gobbo – Consigliere anziano

Grazie, consigliere Micozzi. Ci sono altri interventi?
Consigliere Messi, prego.

Messi – Movimento 5 stelle

Scusate, ma è la prima volta, per cui non sapevo quale pulsante premere.

Io, a nome del mio gruppo consiliare, volevo dire che siccome abbiamo preso atto di quello che è stato detto e anche scritto e mi sembra che sia chiaro nella frase in cui dice: in conclusione si ritenga che ci siano i presupposti per la contestazione e quindi penso che questa sia una cosa fondamentale, di cui dobbiamo prendere atto; quindi, mi sembra difficile poter far sì che tutti i consiglieri vengano convalidati questa sera, mi sembra impossibile, almeno a noi sembra impossibile, poi ci rimettiamo al voto di tutti gli altri consiglieri.

Grazie.



Del Gobbo – Consigliere anziano

Grazie, consigliera Messi.

Ci sono altri interventi? Non essendoci altri interventi, procediamo alla votazione della contestazione della sussistenza della causa ostativa e voglio ricordare che la votazione in oggetto sarà palese per appello nominale. Tre sono i voti previsti, quello favorevole, quello contrario e quello di astensione. La votazione è palese, quindi per appello nominale, la contestazione della sussistenza della causa ostativa a ricoprire la carica di consigliere della consigliera Tardella, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, numero 2, del decreto legislativo numero 267/2000.

Prego, Segretario.

Montaccini – Segretario generale

Articolo 69, comma 1 del decreto legislativo numero 267/2000.

Del Gobbo – Consigliere anziano

Ricordo che la chiamata sarà nominale, il voto favorevole esprime la contestazione nei confronti della consigliera, con il voto contrario non viene contestata e poi abbiamo il voto di astensione.

Chiamo, quindi, gli scrutatori, i consiglieri Menchi, Orazi e Mincio.

Procediamo alla votazione.

Montaccini – Segretario generale

A votazione viene messa la contestazione sulla causa di incompatibilità, articolo 63... quindi, la procedura è l'articolo 69, comma 1, mentre la causa di incompatibilità è relativa all'articolo 63, comma 1, numero 2.

Se si vota favorevolmente è per dire che si inizia la contestazione sull'incompatibilità. Contrario, si ritiene che il consigliere si debba convalidare il consigliere; astenuto, invece, chi non vuole né l'una né l'altra cosa.

La votazione è riportata in delibera



Del Gobbo – Consigliere anziano

Si comunicano i risultati della votazione.

33 votanti, 21 voti favorevoli, 1 voto contrario, 11 astenuti.

Prego, Segretario.

Montaccini – Segretario generale

Siccome non si è sentito al microfono, faccio presente i favorevoli, i contrari e gli astenuti.

Favorevoli: Alfei, Bisio, Cherubini, Ciarlantini, Contigiani, Foglia, Manzi, Marcolini, Menchi, Menghi, Messi, Micozzi, Miliozzi, Orazi, Ottaviani, Pantanetti, Rocchi, Rogante, Scoccianti, Tiburzi, Valentini.

Astenuti: Carancini, Del Gobbo, Luciani, Mandrelli, Marchiori, Mincio, Mosca, Pantana, Renna, Sacchi, Tacconi.

Contrari: Tardella.

Del Gobbo – Consigliere anziano

Procediamo adesso alla votazione per la convalida alla carica di Sindaco e di consigliere comunale; chiaramente, tutti i consiglieri, eccetto la consigliera Tardella. La votazione sarà di nuovo palese per appello nominale.

Procediamo all'appello nominale.

Le votazioni sono riportate in delibera



Del Gobbo – Consigliere anziano

Proseguiamo la seduta consiliare con la comunicazione della struttura dei gruppi consiliari e con i nominativi dei Capigruppo e degli eventuali Vice Capigruppo.

Partito Democratico: Chiara Bisio, Ninfa Contigiani, Maurizio Del Gobbo, Bruno Mandrelli, Paolo Manzi, Paolo Micozzi, Ulderico Orazi, Paola Ottaviani, Renato Rocchi, Caterina Rogante, Alessia Scoccianti, Aldo Tiburzi. Capogruppo: Maurizio del Gobbo. Vice Capogruppo: Caterina Rogante.

Gruppo “La città di tutti con Romano Carancini Sindaco”. Consiglieri: Enrico Marcolini, Marco Menchi, Luciano Pantanetti. Capogruppo: Marco Menchi.

Gruppo Unione di Centro. Consiglieri: Ivano Tacconi, Marco Foglia. Capogruppo: Ivano Tacconi.

Gruppo “A sinistra per Macerata bene comune”. Consiglieri: Gabriella Ciarlantini, Enzo Valentini. Capogruppo: Enzo Valentini. Vice Capogruppo: Gabriella Ciarlantini.

Gruppo “Pensare Macerata”. Consiglieri: David Miliozzi. Capogruppo: David Miliozzi.

Gruppo “Forza Italia”. Consiglieri: Deborah Pantana, Andrea Marchiori, Riccardo Sacchi. Capogruppo: Riccardo Sacchi.

Movimento 5 stelle. Consiglieri: Marco Alfei, Roberto Cherubini, Carla Messi. Capogruppo: Carla Messi.

Gruppo “Città viva Maurizio Mosca Sindaco”. Consiglieri: Gabriele Mincio, Maurizio Mosca. Capogruppo: Maurizio Mosca. Vice Capogruppo: Gabriele Mincio.

Gruppo “Comitato Anna Menghi”. Consiglieri: Anna Menghi. Capogruppo: Anna Menghi.

Gruppo “Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale”. Consiglieri: Paolo Renna. Capogruppo: Paolo Renna.

Gruppo “Idea Macerata Marche 2020”. Consiglieri: Francesco Luciani. Capogruppo: Francesco Luciani.

Gruppo “Macerata capoluogo con Mariella”. Consiglieri: Maria Francesca Tardella. Capogruppo: Maria Francesca Tardella.

Grazie.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Consigliere anziano
F.to Dott. Maurizio Del Gobbo

Il Segretario Generale
F.to Dott. Giovanni Montaccini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è affisso all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.

Macerata, li 08/07/2015

Il Segretario Generale
F.to Dott. Giovanni Montaccini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è esecutivo:

Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.

Lo stesso giorno in cui l'atto è adottato.

Macerata, li 08/07/2015

Il Segretario Generale
F.to Dott. Giovanni Montaccini

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio è conforme all'originale.

Macerata, li 08/07/2015

Il Segretario Generale
Dott. Giovanni Montaccini

INVIO ATTI

- Servizio del Segretario Generale
- Servizio Servizi al cittadino e all'impresa
- Servizio Servizi Finanziari e del Personale
- Servizio Servizi Tecnici
- Servizio Cultura e rapporti con Istituzione Macerata Cultura Biblioteca e Musei
- Servizio Servizi alla Persona
- Servizio Polizia Municipale
- Istituzione Macerata Cultura Biblioteca e Musei
- Ambito Territoriale Sociale n. 15

**ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO
E DEL CONSIGLIO COMUNALE**

TURNO DI BALLOTTAGGIO

Anno 20 15,

Comune di MAURATA Provincia NA

**VERBALE DELLE OPERAZIONI
DELL'UFFICIO CENTRALE
A SEGUITO DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO**




VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE A SEGUITO DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO

§ 1. — INSEDIAMENTO DELL'UFFICIO CENTRALE A SEGUITO DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO

(Art. 71 ed art. 72, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570,
art. 72 ed art. 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Presidente
Segretario



FIRME DEI COMPONENTI DELL'UFFICIO

Componenti

L'anno duemila 15, addì del mese di, alle ore
nella sala sita in via TRUSTO N. 26
è costituito, ai sensi dell'art. 71 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, l'Ufficio centrale per procedere alle
operazioni ad esso demandate dagli articoli 72 e 74 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e dagli articoli 72 e
73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Presiede l'adunanza il Dott. PROPERZI PAOLO presidente del Tribunale,
ovvero il Dott. magistrato delegato dal presidente
del Tribunale, ai sensi del citato art. 71.

Sono presenti:

- il Dott. PROPERZI PAOLO Presidente dell'Ufficio centrale
 - il Sig. PAPERI MAURIZIO
 - il Sig. ARDICUCCI ANDREA
 - il Sig. TASSO PIERFRANCESCO
 - il Sig. GENTILI FABRIZIO
 - il Sig. PERFILI ANNA MARIA
 - il Sig. COZZOLINO STEFANO
- } Componenti

Il Dott. TOMANI CARMINE, cancelliere, è stato designato
ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio centrale.

§ 2. — INTERVENTO DEI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE DEI CANDIDATI PRESSO L'UFFICIO CENTRALE

(Articoli 35 e 74, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570)

Il presidente, viste le designazioni pervenute a norma dell'art. 35 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570,
ammette ad assistere alle operazioni dell'Ufficio centrale, dopo averne accertata l'identità, i seguenti
rappresentanti delle liste dei candidati:

Rappresentanti
di lista

- | | |
|-------------------|-------------------|
| Lista n. 1: | Lista n. 2: |
| 1° | 1° |
| 2° | 2° |

Presidente

Segretario

1) candidato sig. DE BORDA LT PAVAN T
voti validi riportati in tutte le sezioni N. 5563

2) candidato sig. ROMANO GRANCI
voti validi riportati in tutte le sezioni N. 8012

§ 5. — PROCLAMAZIONE DELL'ELEZIONE ALLA CARICA DI SINDACO

(Art. 72, comma 9, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
articoli 10, 12, 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235)

Il presidente dell'Ufficio centrale, *prima di procedere alla proclamazione del sindaco*, verifica – anche sulla base di atti o documenti di cui sia venuto comunque in possesso – che, nei confronti del candidato per il quale la proclamazione sta per essere effettuata, non sia sopravvenuta o non sia stata accertata, successivamente alle operazioni relative alla presentazione delle candidature, alcuna condizione di incandidabilità ai sensi degli articoli 10, 12, 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Alla luce del suddetto accertamento, l'Ufficio procede, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 235 del 2012, alla dichiarazione di mancata proclamazione del sig. _____

per la seguente motivazione: _____

(cancellare ove il caso non ricorra).

Compiute le suddette operazioni il presidente dell'Ufficio centrale, tenuto presente il disposto dell'art. 72, comma 9, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale, dopo il secondo turno di votazione, proclama eletto sindaco il candidato alla medesima carica che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi, accerta che il candidato sig. ROMANO GRANCI ha riportato, fra i due candidati alla carica di sindaco ammessi al turno di ballottaggio, il maggior numero di voti validi cioè n. 8012 voti validi.

Quindi il presidente alle ore 16-00 del giorno 15/06/15 proclama eletto alla carica di sindaco del Comune di MARSA il sig. ROMANO GRANCI, salve le definitive decisioni del consiglio comunale ai termini dell'art. 41, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

OPPURE

Il presidente constata che i due candidati alla carica di sindaco ammessi al turno di ballottaggio hanno riportato parità di voti, cioè n. _____ voti validi, e che il candidato sig. _____, è collegato con la lista avente il contrassegno _____ ovvero con il gruppo di liste, collegate ai sensi dell'art. 72, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comprendente i seguenti contrassegni: _____

Componenti

Rappresentanti di lista



§ 20. — CHIUSURA E FIRMA DEL VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO CENTRALE A SEGUITO DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO

(Art. 74 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570)

Il presente verbale è redatto in due esemplari; esso viene chiuso, letto, firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente e da tutti i membri dell'Ufficio centrale il giorno 16 GIUGNO 2015

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del comune, insieme a tutti i prospetti che formano parte integrante del verbale nonché con l'estratto del verbale delle operazioni (modello n. 300-A/AR).

Il secondo esemplare del verbale è immediatamente chiuso, con tutti gli allegati, in un plico sigillato con il bollo dell'Ufficio centrale e la firma del presidente e di almeno due componenti dell'Ufficio medesimo e viene subito consegnato alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo da due componenti dell'Ufficio centrale con i prospetti di cui sopra, insieme ai verbali di tutte le sezioni ed ai plichi delle schede di cui all'art. 54, quarto comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Dopo di che l'adunanza dell'Ufficio centrale viene sciolta.

Signature lines for: Presidente dell'Ufficio centrale, Componenti, Rappresentanti delle liste dei candidati presso l'Ufficio centrale, Segretario



FIRME DEI COMPONENTI DELL'UFFICIO